

Strumento pratico per i tutori

La procedura di asilo



Strumento pratico per i tutori

La procedura di asilo

Giugno 2026

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO nonché ai suoi prodotti e organi dovrebbero intendersi come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nel giugno 2026.

Seconda edizione

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), o chiunque agisca in loro nome, declinano ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Print	ISBN 978-92-9418-800-7	doi:10.2847/4951348	BZ-01-26-047-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9418-799-4	doi:10.2847/0151316	BZ-01-26-047-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) 2026 e Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), 2026

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'EUAA/FRA, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti. L'EUAA/La FRA non sono titolari del diritto d'autore in relazione ai seguenti elementi:

— foto di copertina: Monkey Business © AdobeStock

Informazioni su questa serie

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) hanno collaborato per mettere a punto una serie di strumenti pratici per i tutori di minori non accompagnati che necessitano di protezione internazionale. L'obiettivo è sostenere i tutori nei loro compiti e nelle loro responsabilità quotidiane durante la procedura di asilo, ivi compresa la procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1351 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (AMMR) ⁽¹⁾ e la protezione temporanea. La serie di strumenti pratici affronta i seguenti temi:

- protezione temporanea;
- introduzione alla protezione internazionale;
- procedura di asilo;
- procedure transnazionali.

I quattro strumenti si completano a vicenda.

L'obiettivo di questi strumenti pratici è consentire al tutore di informare e assistere in modo migliore i minori durante la procedura, aiutandoli in tal modo a comprendere meglio l'importanza delle fasi in questione. Ciò migliorerà la partecipazione dei minori, rendendola più costruttiva, e la loro capacità di assumere decisioni consapevoli.

Un buon funzionamento dei sistemi di tutela è essenziale per promuovere l'interesse superiore e i diritti dei minori. I tutori devono garantire che vengano adeguatamente considerate le esigenze giuridiche, sociali, mediche e psicologiche del minore durante la procedura specifica e finché non viene trovata una soluzione duratura per il minore.

Durante la preparazione di questi strumenti pratici, l'EUAA e la FRA hanno consultato la rete europea per la tutela per condurre una rapida valutazione delle esigenze al fine di definire gli obiettivi e i temi trattati dagli strumenti pratici.

In considerazione del gruppo destinatario di questa serie, gli strumenti si basano sul manuale relativo alla tutela redatto dalla FRA e dalla Commissione europea ⁽²⁾ e sono coerenti con i moduli di formazione della FRA per i tutori ⁽³⁾ nonché con il programma di formazione dell'EUAA ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj>.

⁽²⁾ FRA e Commissione europea, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani*, 26 giugno 2014 (seconda edizione prevista nel 2026), <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care>.

⁽³⁾ Il sito web di apprendimento online della FRA è disponibile all'indirizzo: <https://e-learning.fra.europa.eu/>.

⁽⁴⁾ Il catalogo della formazione dell'EUAA è disponibile all'indirizzo: <https://www.euaa.europa.eu/training-catalogue>.

Sommario

Elenco delle abbreviazioni.....	5
Informazioni sul presente strumento.....	6
1. La procedura di asilo e il tuo ruolo di tutore	8
1.1. Che cos'è la procedura di asilo?	8
1.2. Garanzie per una procedura equa ed efficace	9
Il tuo ruolo di tutore	10
2. Accertamenti.....	16
2.1. Che cosa sono gli accertamenti?.....	16
2.2. Accertamenti e minori non accompagnati.....	16
Il tuo ruolo di tutore	17
3. Accesso alla procedura di asilo	21
3.1. Fare domanda di protezione internazionale.....	22
Il tuo ruolo di tutore	23
3.2. Registrazione di una domanda di protezione internazionale	24
Il tuo ruolo di tutore	26
3.3. Formalizzazione di una domanda di protezione internazionale	27
Il tuo ruolo di tutore	29
3.4. Che cosa succede se viene contestata l'età del minore?	31
Il tuo ruolo di tutore	32
4. Diritto a una vita dignitosa durante la procedura di asilo	34
4.1. Condizioni di accoglienza.....	34
Il tuo ruolo di tutore	36
4.2. Trattenimento per immigrazione.....	39
Il tuo ruolo di tutore	41
5. La fase di esame	42
5.1. Fase di ammissibilità	42
Il tuo ruolo di tutore	45
5.2. Il colloquio personale.....	45
Il tuo ruolo di tutore	47
5.3. Processo decisionale e notifica.....	51
Il tuo ruolo di tutore	53
6. Ricorso avverso una decisione negativa.....	55
Il tuo ruolo di tutore	56
7. Cosa puoi fare quando qualcosa non va come previsto?.....	58
Allegato 1. Risorse supplementari	61
Elenco delle figure	65

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
AMMR	regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione: regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013
APR	regolamento sulla procedura di asilo: regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
Carta	la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
DCA (2024)	direttiva sulle condizioni di accoglienza: direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Paesi UE+	Stati membri dell'UE e paesi associati Schengen
Regolamento sugli accertamenti	regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817
RQ	regolamento qualifiche: regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Stati membri	Stati membri dell'UE
UNCRC	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Informazioni sul presente strumento

Il diritto dell'UE prevede la nomina di un rappresentante per i minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale ⁽⁵⁾ e di un tutore per i minori ai quali è stata concessa la protezione internazionale ⁽⁶⁾. Per facilitare la lettura, questo strumento fa riferimento al termine «tutore» per entrambe le figure ⁽⁷⁾. I tutori dovrebbero essere qualificati e attrezzati per

⁽⁵⁾ Articolo 23 del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348 del 22.5.2024), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj> (APR).

⁽⁶⁾ Conformemente all'articolo 3, paragrafo 18 del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/1347 del 22.5.2024), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj> (RQ):

«tutore»: la persona fisica o l'organizzazione, compreso un organismo pubblico, designata dalle autorità competenti per assistere, rappresentare e agire per conto di un minore non accompagnato, a seconda dei casi, al fine di garantire che questi possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, tutelandone nel contempo l'interesse superiore e il benessere generale.

⁽⁷⁾ Il termine «rappresentante» è utilizzato nell'APR, nella direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346 del 22.5.2024), <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj> [DCA (2024)], nel regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351 del 22.5.2024), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj> (AMMR), nel regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356 del 22.5.2024), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj> (regolamento sugli accertamenti) e nel regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358 del 22.5.2024), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj> (regolamento Eurodac III). Il considerando 25 del regolamento sugli accertamenti stabilisce quanto segue: «È opportuno designare un rappresentante che rappresenti e assista i minori non accompagnati durante gli accertamenti oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare il benessere generale e l'interesse superiore del minore».

L'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sugli accertamenti specifica inoltre: «Il rappresentante ha le competenze e le qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori».

Riferimenti analoghi sono presenti nell'articolo 23, APR e nell'articolo 2, paragrafo 13, DCA (2024):

«rappresentante»: una persona fisica o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica nominata dalle autorità competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire per conto di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale di tale minore non accompagnato».

L'articolo 2, punto 12, AMMR definisce il rappresentante come «la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario». Il termine «tutore» è utilizzato nel contesto del RQ.

In base alle rispettive definizioni, i tutori/rappresentanti hanno lo stesso ruolo, ma compiti diversi. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità della rappresentanza del minore non accompagnato, il tutore nel contesto del RQ può coincidere con il rappresentante nominato nel contesto della DCA (2024) e dell'APR.

affrontare l'ampia varietà di leggi e procedure che regolano l'asilo, la migrazione o altre questioni che potrebbero dover affrontare ⁽⁸⁾.

Questo strumento ha lo scopo di fornire sostegno ai tutori, nonché alle persone qualificate che ricoprono temporaneamente il ruolo di tutori assegnati ai minori durante la fase di accertamento e nel corso della procedura di asilo. Comprende una panoramica della procedura di accertamento e di asilo, con particolare attenzione per i minori, le garanzie nella procedura di asilo e il ruolo di tutore nelle diverse fasi della procedura di asilo. C'è anche una sezione su cosa fare se accade qualcosa di inaspettato o se viene contestata l'età del richiedente.

Lo strumento contiene riquadri con consigli pratici per i tutori e ulteriori materiali di lettura.

Clausola di esclusione della responsabilità

Questo strumento rispecchia il quadro giuridico del sistema europeo comune di asilo riformato nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo adottato nel 2024. I riferimenti alle direttive e ai regolamenti precedenti sono stati aggiornati di conseguenza. Le misure nazionali di attuazione possono specificare ulteriormente alcune disposizioni. Le informazioni contenute in questo strumento sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura. Tuttavia, il documento non ha la pretesa di essere esaustivo.

La presente guida è stata elaborata fatta salva l'autorità esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo di fornire interpretazioni vincolanti e autorevoli, rispettivamente, del diritto dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A seguito di un primo periodo di attuazione del patto, il presente documento potrebbe dover essere aggiornato, ove necessario.

⁽⁸⁾ Per maggiori informazioni, v. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e Commissione europea, «Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani», 26 giugno 2014 (seconda edizione prevista nel 2026), <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care>. Si veda anche l'articolo 26, paragrafo 6, DCA (2024).

1. La procedura di asilo e il tuo ruolo di tutore

1.1. Che cos'è la procedura di asilo?

La procedura di asilo è la procedura mediante la quale gli Stati membri determinano se una persona necessita di protezione internazionale.

Nel contesto dell'UE, la protezione internazionale (o l'asilo) è concessa sotto forma di status di rifugiato e status di protezione sussidiaria ⁽⁹⁾. Per maggiori informazioni sulle definizioni di questi status, si rimanda allo strumento per i tutori sull'introduzione alla protezione internazionale di questa serie ⁽¹⁰⁾.

Le esigenze di protezione internazionale possono sorgere a causa di rischi di persecuzione o di danno grave sulla base dei punti riportati di seguito.

- Eventi che si sono verificati durante il periodo in cui il minore si trovava nel suo paese d'origine.
E/o
- Eventi che hanno avuto luogo dopo che il minore ha lasciato il suo paese di origine, definiti come bisogni sorti fuori dal paese d'origine («*sur place*», sul posto). In tal caso, le esigenze di protezione internazionale potrebbero emergere una volta che la persona si trova già nel territorio di uno Stato membro.

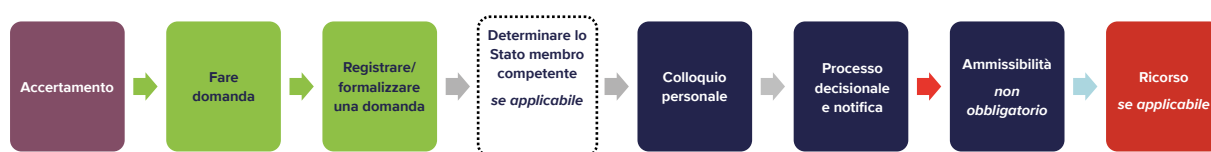
La procedura di asilo può essere suddivisa in fasi:

1. accesso alla procedura;
2. la procedura AMMR, per stabilire quale Stato membro è responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale;
3. fase di esame;
4. fase di ricorso.

Questo strumento descrive le fasi 1, 3 e 4. La procedura per stabilire quali Stati membri debbano esaminare una domanda di protezione internazionale è trattata nel documento dell'EUA-FRA, *Practical Tool for Guardians – Transnational procedures*, 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/tool-guardians-transnational-procedures-framework-international-protection>.

⁽⁹⁾ Articolo 3, punto 4, APR.

⁽¹⁰⁾ EUA-FRA, Strumento pratico per i tutori. Introduzione alla protezione internazionale, giugno 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/tool-guardians-introduction-international-protection>.

Figura 1. Le fasi chiave della procedura di asilo**Legenda**

Marrone: accertamento

Verde: accesso alla procedura

Bianco: procedura AMMR (se applicabile)

Blu: fase di esame

Rosso: fase di ricorso (se applicabile)

1.2. Garanzie per una procedura equa ed efficace

Ogni persona che arriva nell'UE in cerca di protezione internazionale ha diritto a un adeguato esame delle sue esigenze di protezione internazionale. Queste persone possono essere in una situazione particolarmente difficile in quanto si trovano in un ambiente straniero, devono affrontare barriere linguistiche e culturali, nonché barriere psicologiche e ostacoli di altro tipo. Possono aver subito un trauma.

Per questi motivi, le garanzie procedurali sono essenziali per garantire una procedura di asilo equa ed efficace. L'APR fornisce ai richiedenti protezione internazionale determinate garanzie procedurali al fine di superare tali ostacoli.

Indipendentemente dall'età del richiedente, tali garanzie procedurali principali includono quanto segue.

- Il diritto del richiedente di rimanere nel territorio fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva sulla sua domanda per garantire il rispetto del principio di non respingimento.
- Garanzie per il colloquio personale, che deve essere condotto nella lingua che il richiedente preferisce o in un'altra lingua che il richiedente comprende e con cui può comunicare in modo chiaro.
- Il diritto di ricevere informazioni: gli Stati membri devono fornire informazioni generali sulla procedura di asilo il prima possibile.
- Informazioni giuridiche e procedurali gratuite adattate alle esigenze del richiedente.
- Il richiedente può richiedere una consulenza legale gratuita nell'ambito della procedura amministrativa ⁽¹⁾, nonché assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura di ricorso. A seconda del diritto nazionale, l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite possono essere fornite anche nell'ambito della procedura amministrativa ⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ V. il capo III, APR.

⁽¹²⁾ Articolo 15, paragrafi 2 e 3, APR.

- Il diritto di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in tutte le fasi della procedura, nonché con altre organizzazioni che forniscono consulenza legale o altro tipo di consulenza.

Alcuni richiedenti potrebbero aver bisogno di speciali garanzie procedurali. Ciò vale in particolare per i minori. Alcuni minori attraversano le frontiere senza un adulto responsabile che si occupi di loro, o sono abbandonati prima o dopo l'ingresso nell'UE. I minori che viaggiano da soli attraverso paesi sconosciuti sono esposti a un rischio più elevato di violenza, abusi e abbandono.

Il tuo ruolo di tutore

Quale garanzia fondamentale per i minori non accompagnati (o per un presunto minore in caso di dubbio sulla sua età), deve essere nominato un tutore indipendente e qualificato quanto prima e comunque entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda. Per rispondere a un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati, o in altre situazioni eccezionali, la nomina dei rappresentanti può essere ritardata di 10 giorni lavorativi ⁽¹³⁾.

Laddove, per motivi pratici non possa essere assegnato rapidamente un tutore permanente a un minore, occorre provvedere alla nomina di una persona che svolga temporaneamente le funzioni di tutore ⁽¹⁴⁾. In tali casi, i tutori temporanei devono avere le stesse qualifiche e caratteristiche (per es. l'indipendenza) dei tutori permanenti. Il tutore dovrebbe essere informato e consultato su tutti gli aspetti del processo amministrativo e dovrebbe essere in grado di accompagnare il minore durante tutta la procedura.



Pubblicazioni sul tema

FRA, corso di apprendimento online per tutori, 2022, <https://e-learning.fra.europa.eu/>.

FRA–Commissione europea, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani*, 26 giugno 2014 (seconda edizione prevista nel 2026), <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care>.

Una volta nominato tutore, il tuo compito è quello di fornire sostegno e protezione a un minore non accompagnato e di garantire che i suoi diritti e il suo interesse superiore siano sempre la priorità ⁽¹⁵⁾.

Presta attenzione a diversi aspetti importanti per la protezione del minore durante l'intera procedura di asilo: promuovere gli interessi superiori del minore, fornire informazioni a misura di minore, ascoltare le sue opinioni, garantire la sua sicurezza e rispettare l'unità familiare.

⁽¹³⁾ Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), DCA (2024).

⁽¹⁴⁾ Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), e considerando 35, APR.

⁽¹⁵⁾ Articolo 2, paragrafo 13, DCA (2024), articolo 23, paragrafo 7, e articolo 23, paragrafo 2, lettera a), APR.

Il tutore dovrebbe garantire la fornitura di informazioni congruenti con l'età e l'accesso all'orientamento legale e all'assistenza legale gratuiti.

Interesse superiore del minore

L'interesse superiore del minore è un diritto, un principio e una norma di procedura riconosciuti dal diritto internazionale ed europeo. Costituisce la base per tutte le decisioni riguardanti i minori nel contesto della migrazione. Il suo obiettivo è garantire lo sviluppo del minore e il pieno godimento di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (UNCRC) ⁽¹⁶⁾.

In pratica, ciò significa che tu in qualità di tutore e tutti gli altri attori dovete valutare le circostanze e le esigenze individuali e specifiche del minore. Questa valutazione deve essere presa in considerazione in tutte le azioni e le decisioni che riguardano il minore, sia a breve che a medio o lungo termine. Come minimo i seguenti aspetti dovrebbero essere trattati nella valutazione: le opinioni del minore; l'identità del minore; l'ambiente familiare e le relazioni; le esigenze di assistenza, protezione e sicurezza; eventuali ulteriori vulnerabilità; gli aspetti relativi alla salute e all'istruzione.

Le valutazioni dell'interesse superiore dovrebbero essere effettuate periodicamente, in modo che le autorità tengano conto dell'evoluzione e dello sviluppo del minore e di eventuali cambiamenti nelle circostanze o nelle opinioni di quest'ultimo. Le decisioni importanti riguardanti il minore dovrebbero inoltre spiegare in che modo l'interesse superiore del minore è stato preso in considerazione e ne ha informato la decisione.

In qualità di tutore, devi assicurarti che le autorità competenti valutino e considerino regolarmente l'interesse superiore del minore, in consultazione con te e con il minore. Mantieni uno stretto contatto con il minore e informa le autorità su qualsiasi sviluppo che richieda una nuova decisione o un cambiamento di approccio.



Pubblicazioni sul tema

EUAA, *Guida pratica sull'interesse superiore del minore nel contesto della protezione internazionale*, marzo 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-best-interests-child-international-protection>.

⁽¹⁶⁾ Assemblea generale dell'ONU, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 20 novembre 1989, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1577, pag. 3, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

Fornitura di informazioni

In ogni momento, il minore ha il diritto di cercare, ricevere e condividere le informazioni garantite dall'APR ⁽¹⁷⁾ e dalla DCA 2024 ⁽¹⁸⁾. Le informazioni devono essere fornite in una lingua e in un modo comprensibile per il minore stesso. Fornire informazioni al minore è responsabilità di tutti gli attori che sono in contatto con lui. Il minore potrebbe non ricevere informazioni adeguate, aver frainteso o aver dimenticato. In qualità di tutore, hai la responsabilità di fornire informazioni nonché di garantire che al minore giungano le informazioni adeguate provenienti da altri attori.

I minori devono essere informati in modo tale da garantire che comprendano la natura e lo scopo dei processi a cui partecipano, il modo in cui questi sono rilevanti per la loro situazione, le loro opzioni, i potenziali risultati e cosa significherebbero per loro. Tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando spiegazioni congruenti con l'età, sensibili alle specificità di genere e adeguate all'età e al contesto, in una lingua che il minore sia in grado di comprendere. Ciò consente al minore di partecipare in modo pienamente informato.

Il minore deve essere assistito da un interprete ogniqualvolta necessario. Laddove possibile, l'interprete dovrebbe essere esperto nell'interpretazione per minori.

Le circostanze individuali, quali l'età, la maturità, le potenziali vulnerabilità intersezionali o il contesto culturale di un minore incidono sulla sua capacità di accedere alle informazioni. Un minore potrebbe non essere in grado di leggere o non avere la pazienza di concentrarsi su un testo scritto. Fornisci informazioni in quantità gestibili, utilizza vocaboli semplici, animazioni e pittogrammi e riduci al minimo la lunghezza del testo.



Pubblicazioni sul tema

Per saperne di più sulla fornitura di informazioni, v. la pubblicazione dell'EUA *Practical Guide on Information Provision – Access to the asylum procedure*, 2026 <https://www.euaa.europa.eu/publications/information-provision-asylum-procedure-practical-guide>.

Per maggiori informazioni sull'orientamento legale, v. EUA, *Guía práctica sobre el consejo jurídico gratuito*, ottobre 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-free-legal-counselling>.

Ascolto delle opinioni e partecipazione del minore

Il minore ha il diritto di esprimere i propri punti di vista e le proprie opinioni, personalmente o tramite te in qualità di tutore. Tutti i colloqui con il minore dovrebbero essere sempre condotti in un ambiente sicuro, riservato, rassicurante e a misura di minore, in uno o più luoghi appropriati

⁽¹⁷⁾ Articolo 23, paragrafo 6, lettera a), e articolo 23, paragrafo 8, lettera a), APR.

⁽¹⁸⁾ Articolo 5, DCA (2024).

che contribuiscano a creare un rapporto di fiducia con il minore. Le opinioni e i desideri del minore dovrebbero essere tenuti in considerazione a seconda della sua età e maturità.

Il tuo ruolo di tutore è anche quello di sostenere le opinioni del minore e garantire che le autorità prendano in considerazione tali opinioni. Il diritto del minore di essere ascoltato non dovrebbe essere limitato al contesto del solo colloquio personale. Le autorità dovrebbero prestare attenzione ai punti di vista, alle esigenze e alle opinioni del minore anche al di fuori del contesto dei colloqui più formali.

Garantire la sicurezza del minore

Per tutta la durata della procedura di asilo è necessario proteggere i minori da ogni forma di violenza, abuso, negligenza e sfruttamento. I funzionari addetti all'asilo e all'accoglienza devono considerare ed essere attenti a possibili indicatori di vulnerabilità e rischi per garantire la sicurezza del minore. In qualità di tutore, dovresti raccogliere informazioni sul benessere del minore e su eventuali preoccupazioni relative a protezione o sicurezza. In pratica, raccogliere tali informazioni significa essere disponibili e in regolare comunicazione con il minore, comunicare con le autorità e con gli altri professionisti coinvolti, tra cui assistenti sociali, addetti all'accoglienza, insegnanti, medici, e dare il giusto peso alle informazioni ricevute.

Essere consapevoli dei potenziali rischi per il minore, come la possibilità che il minore incontri persone che potrebbero averlo già sottoposto o potenzialmente sottoporre ad abusi, danno o tratta di esseri umani. Se vieni a conoscenza di una minaccia credibile come questa, è indispensabile informare tempestivamente il funzionario designato in seno alle autorità competenti. Ciononostante, è fondamentale che le autorità esercitino una certa prudenza nel valutare la situazione per evitare di arrecare qualsiasi danno al minore.



Suggerimento pratico

Possibili azioni del tutore in relazione alla sicurezza del minore.

- Informare il minore sulle misure di protezione esistenti che potrebbero essere adottate.
- Assicurarsi che le autorità valutino costantemente i rischi per il minore. Essere proattivi nel sostenere il minore nelle sue interazioni con le autorità competenti e i funzionari delle autorità di contrasto.
- Informare immediatamente le autorità competenti se disponi di nuove informazioni relative alla sicurezza del minore, in particolare se ritieni che il minore possa essere in pericolo.
- In caso di scomparsa, assicurarsi che le autorità competenti siano immediatamente informate, che inseriscano le informazioni sul minore scomparso nel Sistema d'informazione Schengen e che si facciano sforzi per ritrovarlo.
- Ricordare regolarmente a tutte le autorità coinvolte di non condividere le informazioni sullo status di richiedente protezione internazionale del minore.

Rispettare l'unità familiare ed effettuare il rintraccio dei familiari

Secondo l'*acquis* dell'UE in materia di asilo, una delle principali responsabilità degli Stati membri è quella di rintracciare i familiari del minore e di ricongiungere il minore con i suoi familiari quando si ritiene che ciò sia nel suo interesse superiore ⁽¹⁹⁾. I criteri di ricongiungimento familiare previsti dall'AMMR possono essere applicati e gli Stati membri devono identificare tempestivamente i familiari dei minori non accompagnati, garantendo che sia data priorità all'interesse superiore del minore ⁽²⁰⁾. È importante osservare che il rintraccio dei familiari non porta automaticamente al ricongiungimento familiare.

Il rintraccio dei familiari si prefigge tre obiettivi principali:

- 1) trovare informazioni sui familiari del minore o sugli ex prestatori di assistenza e sul luogo in cui si trovano;
- 2) aiutare il minore a ristabilire le relazioni familiari, purché sia nel suo interesse superiore;
- 3) favorire il ricongiungimento del minore con i suoi familiari nel paese ospitante, in un altro Stato membro dell'UE o in un paese associato a Schengen (Stato dell'UE+) ⁽²¹⁾, in un paese terzo o nel paese di origine, purché ciò sia nel suo interesse superiore ⁽²²⁾.

Nel caso di minori che viaggiano con familiari diversi dai loro genitori o tutori legali (noti come minori separati), devono essere verificati e valutati anche i legami familiari con gli adulti che li accompagnano. Il rintraccio dei familiari dovrebbe essere effettuato anche per i minori separati al fine di comprendere dove si trovano i genitori o i tutori legali.

In qualità di tutore, dovresti sostenere le autorità e il minore in questo processo. Ciò include informare il minore in merito alla finalità del rintraccio dei familiari, nonché cercare e ascoltare le sue opinioni. Dovresti facilitare lo scambio di informazioni con le autorità per stabilire contatti con la famiglia. Puoi anche sostenere il minore quando stabilisce un contatto con la famiglia e, se necessario, accompagnarlo nelle decisioni o nelle conversazioni difficili relative alla famiglia.

⁽¹⁹⁾ Considerando 53, AMMR e articolo 27, paragrafo 10, DCA (2024).

⁽²⁰⁾ Articolo 27, paragrafo 10, DCA (2024) e articolo 23, AMMR.

⁽²¹⁾ I 27 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁽²²⁾ Conformemente all'articolo 22, UNCRC: «il diritto a ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia» e all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003), <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj>, che prevede che gli Stati membri autorizzino l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare condizioni, e del tutore legale o di altro familiare, quando il minore rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.



Suggerimento pratico

In qualità di tutore svolgi un ruolo importante nel rintraccio dei familiari. Considera quanto segue:

- i minori non accompagnati potrebbero non voler tornare nel loro paese d'origine e potrebbero interpretare l'avvio di una procedura di rintraccio dei familiari come un passo verso il loro ritorno nel paese di origine; a volte possono essere soggetti a pressioni da parte delle famiglie per rimanere;
- i minori possono nutrire timori genuini e fondati in relazione al rintraccio dei familiari e possono credere che questo possa mettere a rischio loro stessi o la loro famiglia;
- i tutori dovrebbero sostenere il minore nel garantire che il rintraccio dei familiari, ed eventualmente il ricongiungimento familiare, avvenga nell'interesse superiore del minore, tenendo conto del suo punto di vista e facilitando lo scambio di informazioni con le autorità.



Pubblicazioni sul tema

EUAA, Guida pratica sulla ricerca della famiglia *Parte I. Principi e pratiche di ricerca della famiglia nell'UE+ e nei paesi terzi*, aprile 2025 <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing-part-i-principles-practices>.

EUAA, Guida pratica sulla ricerca della famiglia, *parte II. Ricerca e identificazione dei familiari ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione*, aprile 2025 <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing-part-ii-tracing-AMMR>.

2. Accertamenti

2.1. Che cosa sono gli accertamenti?

Il patto sulla migrazione e l'asilo introduce accertamenti obbligatori alle frontiere esterne. Si applica alle persone che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, a quelle che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o a quelle che sono sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. Gli accertamenti si applicano inoltre, all'interno del territorio, alle persone che soggiornano illegalmente in uno Stato membro, che hanno attraversato una frontiera esterna in modo non autorizzato per entrare in tale Stato membro e che non sono state precedentemente sottoposte ad accertamenti da parte di un altro Stato membro. Questa fase è disciplinata dal regolamento sugli accertamenti.

Gli accertamenti non costituiscono ancora l'esame della domanda di asilo. Gli accertamenti hanno lo scopo di stabilire rapidamente l'identità della persona, effettuare controlli di sicurezza, condurre valutazioni preliminari dello stato di salute e della vulnerabilità, raccogliere dati biometrici, compilare un modulo consuntivo e indirizzare la persona alle autorità competenti per le procedure successive (asilo/ricollocazione/rimpatrio). Gli accertamenti devono essere completati entro sette giorni (tre giorni se il minore viene rintracciato all'interno del territorio) ⁽²³⁾.

Per i minori gli accertamenti rappresentano un momento particolarmente delicato. Spesso si tratta del primo contatto strutturato con le autorità e può avvenire poco dopo l'arrivo, quando il minore è stanco, disorientato o angosciato.

2.2. Accertamenti e minori non accompagnati

Quando un minore viene identificato come non accompagnato, si applicano immediatamente tutele specifiche. Le autorità devono coinvolgere i servizi di protezione dei minori e garantire che venga nominato senza indugio un tutore. Se non è stato ancora nominato un tutore permanente, è necessario nominare una persona adeguatamente formata che ricopra provvisoriamente il ruolo di tutore durante la fase degli accertamenti ⁽²⁴⁾.

In caso di afflusso massiccio di persone o di vincoli logistici, potrebbe non essere possibile nominare immediatamente un tutore permanente. In tali casi, occorre nominare una persona idonea a fungere provvisoriamente da tutore. Tale persona deve essere indipendente, qualificata e in grado di tutelare l'interesse superiore del minore durante gli accertamenti.

⁽²³⁾ Articolo 8, regolamento sugli accertamenti.

⁽²⁴⁾ Articolo 13, paragrafo 3, regolamento sugli accertamenti.

La nomina temporanea non riduce il livello di protezione garantito al minore. La persona adeguatamente formata per fungere provvisoriamente da tutore durante la fase degli accertamenti ha la stessa responsabilità fondamentale di assistere, rappresentare e agire nell'interesse superiore del minore fino alla nomina formale di un tutore, che deve avvenire il prima possibile e non oltre i 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta la domanda, ai sensi della DCA (2024).

Tale persona adeguatamente formata per fungere provvisoriamente da tutore, ha il compito di tutelare l'interesse superiore del minore, di assisterlo e sostenerlo nei rapporti con le autorità e di assicurarsi che comprenda ciò che sta accadendo. La nomina di tale persona costituisce una garanzia procedurale fondamentale e mira ad assicurare che il minore non venga lasciato solo durante questa fase iniziale, spesso fonte di disorientamento. Se vieni inizialmente nominato come persona formata idonea a fungere provvisoriamente da tutore e successivamente vieni sostituito da un tutore effettivo, è fondamentale che la documentazione e il passaggio di consegne avvengano in modo corretto per garantire la continuità della protezione e del sostegno al minore.

Se la nomina avviene solo dopo gli accertamenti, è comunque opportuno richiedere l'accesso al modulo consuntivo e, se necessario, fornire chiarimenti o informazioni aggiuntive per garantire la continuità della protezione.

Il tuo ruolo di tutore

Potresti essere coinvolto durante o subito dopo gli accertamenti. In entrambe le situazioni, il tuo ruolo è fondamentale. Potresti non essere ancora il tutore nominato ufficialmente, tuttavia sei una persona formata per tutelare l'interesse superiore e il benessere generale del minore, che ricopre tale ruolo fino alla nomina formale di un tutore.

Se sei nominato durante la fase degli accertamenti, devi garantire che il minore riceva informazioni in una modalità e in una lingua che comprende. Al minore va spiegato chiaramente che gli accertamenti non costituiscono ancora una decisione in materia di asilo, bensì una fase preliminare che determina quali saranno i passi successivi. È importante verificare che il minore si senta al sicuro, che le sue vulnerabilità siano adeguatamente individuate e che eventuali segni di angoscia, trauma o rischio siano comunicati alle autorità competenti. È importante, ove possibile, garantire la continuità tra il tutore provvisorio o la persona adeguatamente formata e il tutore formalmente nominato, in modo che il minore non sia costretto a raccontare ripetutamente le proprie esperienze e possa mantenere la fiducia nel sostegno che gli viene fornito.

In qualità di tutore, dovresti considerare la fase degli accertamenti come un momento fondamentale per la tutela del minore, poiché spesso rappresenta la prima occasione in cui le autorità valutano formalmente la situazione del minore e la documentano per iscritto. Anche se il minore non è ancora pronto a parlare apertamente, gli accertamenti dovrebbero comunque individuare eventuali segni di vulnerabilità (ad esempio indicatori di tratta di esseri umani o di sfruttamento, esposizione alla violenza, sintomi da trauma, esigenze sanitarie urgenti, disabilità, gravidanza o qualsiasi altro fattore che possa compromettere la sicurezza

del minore e la sua capacità di partecipare in modo significativo alle procedure. Il tuo ruolo è quello di contribuire a garantire che questi elementi non vengano trascurati, sminuiti o fraintesi. Ciò significa rimanere vicino al minore, rispettarne le condizioni e il comportamento, porre domande semplici e discrete e, qualora vi siano preoccupazioni, segnalarle tempestivamente alle autorità competenti e chiedere il rinvio a servizi specializzati.

È inoltre opportuno prestare particolare attenzione a quanto riportato nel modulo consuntivo, poiché tale documento accompagnerà il minore nelle successive fasi procedurali (accoglienza e asilo). Se le informazioni sono incomplete o registrate in modo inaccurato, ciò può causare problemi in seguito, ad esempio determinando un iter procedurale inadeguato, condizioni di accoglienza inadeguate o una sottovalutazione dei rischi in materia di protezione. Hai il diritto di prendere visione delle informazioni contenute nel modulo consuntivo ⁽²⁵⁾. Dovresti chiedere che vengano apportate correzioni qualora necessario e assicurarti che siano chiaramente riportati gli elementi fondamentali di tutela. Se sei una persona formata che funge provvisoriamente da tutore per assistere il minore, assicurati, una volta nominato il tutore, di trasmettere tutte le informazioni pertinenti e trasferire il caso adeguatamente.

La procedura di asilo alla frontiera

La procedura di asilo alla frontiera è disciplinata dall'APR. Si tratta di una procedura svolta alla frontiera esterna o in prossimità della stessa, concepita per esaminare determinate domande di protezione internazionale entro un termine più breve (entro 12 settimane o 16 settimane in caso di ricollocazione). I richiedenti soggetti alla procedura di frontiera non sono autorizzati a entrare nel territorio di uno Stato membro. Durante l'esame, il richiedente è tenuto a risiedere in un luogo specifico, situato presso o in prossimità della frontiera esterna o delle zone di transito, oppure in altre località designate all'interno del territorio. In assenza di una decisione entro il termine di 12 settimane, ai richiedenti sarà consentito l'ingresso nel territorio dello Stato membro.

La procedura di frontiera segue le stesse fasi fondamentali della procedura di asilo regolare: registrazione, colloquio personale, esame della domanda e decisione, ma in tempi più ristretti. Se una domanda viene respinta nella fase della procedura di frontiera, può essere seguita immediatamente da una procedura di rimpatrio.

A causa dei tempi ristretti e della sua ubicazione alla frontiera o in prossimità della stessa, questa procedura richiede una maggiore attenzione alle garanzie procedurali, soprattutto quando sono coinvolti dei minori.

Di norma, i minori non accompagnati sono esentati dalla procedura di frontiera, tale misura viene applicata obbligatoriamente ai minori non accompagnati solo in circostanze limitate ed eccezionali: nei casi in cui il minore costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico dello Stato membro.

⁽²⁵⁾ Considerando 33 e articolo 17, paragrafo 3, regolamento sugli accertamenti.



Che cosa succede se viene contestata l'età del minore?

In caso di dubbi sull'età del minore, la presunzione di minore età deve applicarsi fino alla conclusione di un accertamento dell'età ⁽²⁶⁾. Qualsiasi accertamento dell'età deve rispettare la dignità del minore, essere effettuato utilizzando i metodi meno invasivi possibili e tenere conto del suo sviluppo fisico e psicologico. Le incongruenze nelle dichiarazioni di un minore riguardo alla sua età non dovrebbero essere considerate determinanti, poiché potrebbero derivare da traumi, differenze culturali o da una comprensione limitata dell'età cronologica.

Qualora l'età del minore sia oggetto di controversia e il minore rientri nelle categorie che normalmente darebbero luogo alla procedura di frontiera obbligatoria, è possibile che, durante l'accertamento dell'età, venga disposto un collocamento provvisorio nell'ambito di tale procedura. Tuttavia, durante tale periodo, il minore deve beneficiare di tutte le tutele previste per i minori, tra cui un alloggio adeguato, l'accesso all'assistenza e la nomina di un tutore. Qualora non sia possibile garantire tutele adeguate nell'ambito della procedura di frontiera, il minore dovrebbe essere immediatamente reindirizzato alla procedura ordinaria.



Pubblicazioni sul tema

EUAA, *Guida pratica alla procedura di asilo alla frontiera*, marzo 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-asylum-border-procedure>.

EUAA, *Guida pratica sull'accertamento dell'età*, novembre 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-age-assessment-0>.

Il tuo ruolo di tutore nella procedura di frontiera

Se un minore viene sottoposto alla procedura di frontiera, il tuo ruolo assume particolare importanza a causa delle scadenze ravvicinate. L'accelerazione dei tempi nelle procedure di frontiera può rendere più difficile per un minore instaurare un rapporto di fiducia, rivelare esperienze delicate e partecipare in modo significativo alla procedura. È necessario pertanto prestare maggiore attenzione per creare uno spazio sicuro e di sostegno fin dall'inizio.

Occorre innanzitutto verificare se il collocamento nell'ambito della procedura di frontiera sia giuridicamente giustificato e se debba trovare applicazione l'esenzione prevista per i minori non accompagnati. Se si ritiene che il minore sia stato erroneamente sottoposto alla procedura di frontiera, è necessario segnalarlo immediatamente all'autorità competente.

Considerati i tempi ristretti, è necessario procedere senza indugio alla preparazione del colloquio personale. Il minore dovrebbe comprendere lo scopo del colloquio, sapere chi sarà presente e che tipo di domande potrebbero essergli poste. È essenziale garantire che

⁽²⁶⁾ Articolo 25, APR.

l'interpretazione sia adeguata e che il responsabile del colloquio disponga delle competenze necessarie per interagire con i minori in modo attento alle loro esigenze e consapevole dei traumi subiti.

Durante l'intera procedura, è necessario valutare costantemente se il ritmo accelerato stia compromettendo la capacità del minore di partecipare in modo significativo. I segni di angoscia, confusione o ritraumatizzazione dovrebbero essere presi sul serio. Se necessario, è possibile richiedere adeguamenti, il rinvio a servizi specializzati o il riesame dell'iter procedurale qualora questo risulti incompatibile con l'interesse superiore del minore.

In caso di decisione negativa, assicurarsi che il minore abbia accesso effettivo all'assistenza legale gratuita e che qualsiasi ricorso sia presentato entro il termine applicabile, se ciò è nell'interesse superiore del minore. Le conseguenze della decisione e l'iter del ricorso devono essere spiegati chiaramente al minore in un modo che sia in grado di comprendere.

3. Accesso alla procedura di asilo

Richiedere la protezione internazionale è un diritto fondamentale di ogni minore. Il minore dovrebbe essere assistito quando decide, in modo informato, di chiedere protezione internazionale ⁽²⁷⁾. In tale contesto, dovrebbero essere fornite in anticipo informazioni adeguate in termini di età, genere e cultura. Dovrebbero essere prese in considerazione le opinioni del minore in merito alla domanda di protezione internazionale in base alla sua età e maturità.

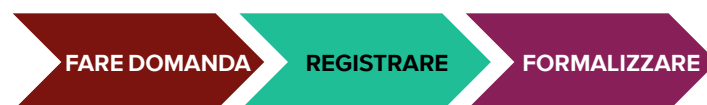
Nel tuo ruolo di tutore, dovresti sostenere i minori nella procedura di asilo sin dalla prima fase. Un tutore dovrebbe essere nominato il prima possibile per garantire che sia preso in considerazione fin dall'inizio l'interesse superiore del minore.

Tuttavia, è possibile che tu possa iniziare a partecipare a questo processo quando è già iniziato. Questo si verifica soprattutto quando il minore ha espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale al momento dell'attraversamento della frontiera o dello sbarco e quindi prima che le autorità competenti abbiano avuto la possibilità di nominarti tutore.

Il minore dovrebbe avere accesso ad assistenza e consulenza legale. Ciò può aiutare il minore e te come tutore a comprendere tutte le fasi procedurali della procedura di asilo, che può essere piuttosto complessa. È buona prassi garantire che il minore abbia accesso a servizi di patrocinio legale gratuiti in tutte le fasi della procedura di asilo. Il consulente legale del minore dovrebbe anche avere la possibilità di partecipare a tutti i colloqui con il minore.

La fase di «accesso alla procedura» si compone di tre passaggi, come illustrato nella figura 2. Si tratta dei passaggi in cui la domanda viene fatta, registrata e formalizzata ⁽²⁸⁾. Queste tre fasi fanno sorgere determinati diritti e obblighi per il minore.

Figura 2. Fasi di accesso alla procedura di asilo



⁽²⁷⁾ EUAA, *Guida pratica sull'interesse superiore del minore nel contesto della protezione internazionale*, 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-best-interests-child-international-protection>.

⁽²⁸⁾ Articoli 26, 27 e 28, APR.



Suggerimento pratico

La terminologia utilizzata per riferirsi a queste fasi dell'accesso alla procedura potrebbe variare in base alla legislazione e alle prassi di ciascuno Stato membro. Può essere utile consultare la traduzione delle tre fasi nella tua lingua ⁽²⁹⁾. La registrazione e la formalizzazione di una domanda possono essere effettuate simultaneamente. In altri casi, tutte e tre le fasi potrebbero essere completate nello stesso giorno e nello stesso contesto amministrativo ⁽³⁰⁾. Quando queste fasi sono condotte separatamente, i dati relativi agli elementi di base vengono normalmente acquisiti nella fase di registrazione, consentendo, come minimo, l'organizzazione pratica dell'accoglienza iniziale. Ulteriori dati particolareggiati vengono ricavati durante la formalizzazione della domanda.

3.1. Fare domanda di protezione internazionale

Fare domanda di protezione internazionale implica l'atto di esprimere, in qualsiasi modo e a qualsiasi autorità, la propria intenzione di ottenere protezione internazionale.

Fare domanda rappresenta il primo passo per accedere alla procedura di asilo.

Nel momento in cui esprime il proprio desiderio di ottenere protezione internazionale, il minore va considerato un richiedente protezione internazionale.

La domanda può essere fatta in qualunque forma; il minore non è tenuto a compilare un modulo. Un minore può fare domanda anche esprimendo verbalmente un timore legato al rimpatrio, senza utilizzare esplicitamente le parole «asilo» o «protezione internazionale». Molti minori che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale potrebbero non affermare chiaramente, o addirittura non comprendere, di avere bisogno di asilo al loro arrivo nel paese. Molti potrebbero non conoscere i loro diritti e obblighi o potrebbero non chiedere protezione perché potrebbero aver sentito informazioni errate o perché sono stati male informati, anche da parte dei trafficanti, sui loro diritti e sulle opzioni disponibili.

La manifestazione della volontà di fare domanda attiva diversi diritti e obblighi, tra cui:

- il diritto di restare nel territorio dello Stato membro ⁽³¹⁾;
- il diritto all'informazione congruente con l'età, in una lingua comprensibile al minore, sulle modalità di formalizzazione della domanda di protezione internazionale e sui diritti e gli obblighi del richiedente durante la procedura di asilo ⁽³²⁾;

⁽²⁹⁾ La traduzione dell'APR in tutte le lingue dell'UE è disponibile al seguente indirizzo <https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj/eng>.

⁽³⁰⁾ Articolo 28, paragrafo 7, APR.

⁽³¹⁾ Articolo 10, APR.

⁽³²⁾ Articolo 8, paragrafo 2, APR.

- il diritto di comunicare con l'UNHCR e/o con qualsiasi organizzazione che fornisca consulenza legale ⁽³³⁾;
- l'obbligo degli Stati membri di individuare/valutare se il minore necessiti di garanzie procedurali particolari ⁽³⁴⁾ o di esigenze di accoglienza particolari ⁽³⁵⁾;
- l'obbligo per gli Stati membri di fornire condizioni materiali di accoglienza, come stabilito nella DCA (2024) ⁽³⁶⁾;
- l'obbligo del minore di cooperare con le autorità ⁽³⁷⁾.

Il tuo ruolo di tutore

Dovresti essere in grado di instaurare un certo livello di fiducia per capire quando il minore esprime l'intenzione di chiedere protezione e informare proattivamente le autorità che il minore potrebbe voler chiedere protezione. Ciò significa che dovresti parlare con il minore, ascoltare e prendere in considerazione le sue opinioni e garantire che il minore comprenda pienamente il significato della protezione internazionale, ciò che essa comporta, quali diritti innesca e le conseguenze.

Se sei già stato nominato tutore quando il minore esprime la volontà di richiedere la protezione internazionale, il tuo ruolo principale è quello di verificare che sia effettivamente nell'interesse superiore del minore richiedere la protezione internazionale.

In alcune situazioni, potrebbero essere nell'interesse superiore del minore altri percorsi procedurali e status giuridici, diversi dalla richiesta di protezione internazionale. Tali soluzioni possono includere l'applicazione al minore, ad esempio, di procedure specifiche per le vittime della tratta di esseri umani o per persone apolidi, altri permessi di soggiorno, il permesso di rimanere a causa della sua minore età, ad esempio, oppure il ricorso contemporaneo a più strumenti legali.

Dovresti raccogliere tutte le informazioni pertinenti e informare il minore sui suoi diritti per quanto riguarda i possibili percorsi legali disponibili e le conseguenze relative a ciascuna decisione. La proposta di soluzioni adeguate dovrebbe essere effettuata in coordinamento con le autorità competenti per la protezione dei minori e la migrazione. Nel tuo ruolo di tutore, potresti spingere le autorità competenti in materia di asilo a comunicare e a essere collegate ai sistemi nazionali di protezione dei minori/meccanismi di rinvio.



Suggerimento pratico

- Considera sempre l'interesse superiore del minore.
- Costruisci un buon livello di fiducia.
- Informa il minore sui suoi diritti e sui percorsi legali disponibili.

⁽³³⁾ Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 6, APR.

⁽³⁴⁾ Articolo 20, APR.

⁽³⁵⁾ Articolo 24, DCA (2024).

⁽³⁶⁾ Articolo 19, DCA (2024).

⁽³⁷⁾ Articolo 9, APR.

- Assicura l'accesso a un orientamento legale gratuito.
- Aiuta il minore a decidere se presentare domanda di protezione internazionale.
- Raccogli le informazioni pertinenti a sostegno della domanda.
- Coordinati con altri attori pertinenti nel tuo Stato membro e prendi decisioni in collaborazione con le autorità preposte alla protezione dei minori.



Pubblicazioni sul tema

EUAA, *Guida pratica sull'interesse superiore del minore nel contesto della protezione internazionale*, marzo 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-best-interests-child-international-protection>.

3.2. Registrazione di una domanda di protezione internazionale

Registrazione significa predisporre una documentazione relativa all'intenzione del richiedente di chiedere protezione.

L'obiettivo della registrazione della domanda d'asilo è quello di creare un documento ufficiale in modo che il minore possa effettivamente beneficiare dei propri diritti e adempiere ai propri obblighi. La registrazione dovrebbe essere completata nel più breve tempo possibile entro i termini stabiliti dall'articolo 27, APR, come mostrato nella figura 3 di seguito.

In questa fase, le autorità raccolgono i dati personali di base del minore, quali il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, e la cittadinanza, se esistente.

Figura 3. Termini per l'accesso alla procedura di cui all'articolo 27, APR

I dati biometrici dei minori a partire dai sei anni di età devono essere rilevati da funzionari specificamente formati per effettuare tali operazioni con modalità congruenti con l'età e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle garanzie previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, come stabilito nel regolamento Eurodac III ⁽³⁸⁾. Le autorità devono informare il minore del motivo per cui vengono rilevate le impronte digitali e di come verranno utilizzati i dati. Le impronte digitali devono essere rilevate nel pieno rispetto della dignità umana.



Pubblicazioni sul tema

EUAA, *Practical guide on the registration and lodging of applications for international protection*, dicembre 2025, capitolo VIII, sezione A «Eurodac», <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-registration-lodging>.

FRA, *Il diritto di essere informati. Guida per le autorità che raccolgono impronte digitali per Eurodac*, dicembre 2019, <https://fra.europa.eu/en/publication/2020/right-information-authorities-taking-fingerprints-eurodac>.

Durante la fase di registrazione, le autorità acquisiranno il passaporto del minore, se disponibile, o qualsiasi altro documento di identificazione, come i certificati di nascita, i registri scolastici e di vaccinazione. I minori devono informare le autorità sulla posizione dei genitori e dei familiari. A questo punto è particolarmente importante indicare se un familiare vive in un altro paese dell'UE+ ai fini della procedura AMMR ⁽³⁹⁾.

⁽³⁸⁾ Articolo 14 del regolamento Eurodac III.

⁽³⁹⁾ Articolo 23, AMMR.

**Pubblicazioni sul tema**

La procedura per stabilire quali Stati membri dovrebbero esaminare una domanda è descritta in dettaglio nel documento dell'EUAA-FRA, *Practical Tool for Guardians – Transnational procedures*, 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/tool-guardians-transnational-procedures-framework-international-protection>.

Il tuo ruolo di tutore

In qualità di tutore, potresti iniziare valutando le informazioni già disponibili sul minore. Dovresti prestare attenzione alle dichiarazioni fornite dal minore sulla sua storia personale e chiedere se c'è altra documentazione che il minore può avere o che potrebbe raccogliere senza mettersi in pericolo. La documentazione utile potrebbe includere i registri scolastici, il certificato di nascita, i registri delle vaccinazioni, qualsiasi articolo o documento pubblico legato a potenziali motivi per fuggire dal suo paese di origine e documenti o informazioni relative ai familiari. È altresì importante prestare attenzione ai tipi di controversie specifiche per i minori (ad esempio documentazione relativa al matrimonio forzato/anticipato, alle assunzioni forzate, alla mutilazione/taglio dei genitali femminili, al traffico di minori, alla violenza familiare e domestica, al lavoro forzato, all'abuso sessuale).

Le autorità devono valutare anche eventuali esigenze particolari del minore. Il processo di identificazione delle esigenze particolari dei minori richiede un ruolo attivo delle autorità e degli attori non governativi coinvolti nella procedura di asilo. L'individuazione preliminare delle esigenze specifiche è effettuata dalle autorità al momento degli accertamenti. Tuttavia, eventuali esigenze particolari possono essere individuate anche in un momento successivo, ad esempio durante la registrazione o la formalizzazione della domanda, oppure in una fase successiva, poiché le vulnerabilità possono manifestarsi nel corso del tempo. In tutti i casi, le autorità devono garantire che entro trenta giorni sia completata una valutazione completa delle esigenze di accoglienza particolari del minore ⁽⁴⁰⁾.

Tali esigenze specifiche possono riguardare sia la procedura di asilo sia le condizioni di accoglienza. Se un minore ha esigenze particolari, occorre assicurarsi che siano in atto tutte le garanzie procedurali affinché avvenga la fase successiva, vale a dire la formalizzazione della domanda. Ad esempio, e a seconda delle circostanze, ciò potrebbe includere la presenza di uno psicologo, di un interprete di sesso maschile o femminile a seconda delle preferenze del minore o la possibilità di essere assistito da un consulente o da un avvocato.

⁽⁴⁰⁾ Articolo 20, APR e articolo 25, DCA (2024).



Suggerimento pratico

- Assicurarsi che sia disponibile un interprete.
- Assicurarsi che il minore sia informato sui suoi diritti e doveri durante il processo di registrazione. Assicurarsi che il minore riceva l'opuscolo informativo elaborato dall'EUAA e personalizzato dalle autorità nazionali quanto prima e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale. Spiegare al minore il contenuto in modo che possa comprenderlo, affinché sia consapevole dei propri diritti e obblighi.
- Assicurarsi che al minore sia data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni. In qualità di tutore, devi firmare la conferma per conto del minore. Assicurati che ciò sia documentato nel fascicolo del minore. Se il minore (o tu per suo conto) rifiuta di confermare la ricezione, ciò deve essere annotato nel fascicolo ⁽⁴¹⁾.
- Garantire l'accesso all'orientamento legale e all'assistenza legale gratuiti, a seconda dei casi.
- Informare le autorità se si conosce il luogo in cui si trovano i genitori o altri familiari.
- Se si è informati del fatto che il minore ha esigenze particolari, assicurarsi che siano note e affrontate dalle autorità.
- Raccogliere la documentazione pertinente a sostegno della domanda del minore e condividerla con le autorità competenti.

3.3. Formalizzazione di una domanda di protezione internazionale

Formalizzare una domanda di protezione internazionale vuol dire completare il processo di richiesta della protezione internazionale.

La formalizzazione della domanda completa la fase di accesso alla procedura. L'esame della domanda inizia in questo momento.

La fase di formalizzazione della domanda è di fondamentale importanza in quanto durante questa fase vengono raccolte e condivise con l'autorità accertante le informazioni. Queste informazioni costituiscono la base del colloquio personale.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia la possibilità di formalizzarla quanto prima e comunque entro 21 giorni

⁽⁴¹⁾ Articolo 8, APR.

a decorrere dalla data in cui è stata registrata ⁽⁴²⁾. Tuttavia, se una persona si astiene dal formalizzare la propria domanda, in assenza di validi motivi, l'autorità accertante può decidere di sospendere la procedura ⁽⁴³⁾. La formalizzazione della domanda è generalmente effettuata di persona. La registrazione scritta può essere effettuata solo in casi particolari, ad esempio se il minore è fisicamente menomato o si trova in ospedale ⁽⁴⁴⁾. Verifica le tue prassi nazionali per questi casi eccezionali.

Il tempo per la preparazione varia a seconda del singolo fascicolo interessato, delle circostanze personali del minore (ad es. considera le vulnerabilità intersezionali, le questioni di salute, ecc.) e della disponibilità di informazioni sul minore prima della registrazione.

Gli Stati membri possono stabilire norme supplementari per la formalizzazione, ad esempio la legislazione nazionale può prevedere che la formalizzazione avvenga di persona e/o in un luogo designato ⁽⁴⁵⁾.

La formalizzazione della domanda innesca ulteriori diritti e obblighi specifici, tra cui:

- l'inizio della decorrenza dei termini per la procedura d'esame ⁽⁴⁶⁾;
- l'inizio della decorrenza dei termini per la procedura di determinazione del paese dell'UE+ competente per l'esame della domanda (procedura AMMR).

Le procedure di asilo riguardanti minori dovrebbero essere trattate con la massima priorità. È importante, tuttavia, personalizzare la durata della procedura dando priorità alla domanda del minore o prolungando il periodo di riposo e recupero prima di fissare la data del colloquio, se nell'interesse superiore del minore.

Nelle procedure accelerate e di frontiera si applicano norme diverse rispetto alla procedura di asilo ordinaria. Le procedure accelerate introducono fasi procedurali più brevi. Quando le domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o in una zona di transito, gli Stati membri possono prevedere procedure di ammissibilità e/o di esame sostanziale in questi luoghi e, in tale contesto, i richiedenti possono essere trattenuti o la loro libertà di circolazione può essere limitata.

I minori non accompagnati non devono essere sottoposti alla **procedura di frontiera**. È prevista un'eccezione qualora il minore costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴²⁾ Articolo 28, paragrafo 1, APR.

⁽⁴³⁾ Articolo 41, APR.

⁽⁴⁴⁾ Articolo 38, paragrafo 4, APR.

⁽⁴⁵⁾ Articolo 28, paragrafo 3, APR.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 35, APR.

⁽⁴⁷⁾ Articolo 53, paragrafo 1, APR.

La **procedura accelerata** può essere applicata ai minori non accompagnati **solo in casi specifici** ⁽⁴⁸⁾, in particolare qualora sussista uno dei seguenti motivi:

- il minore proviene da un paese considerato **paese di origine sicuro**;
- esistono motivi fondati per ritenere che il minore rappresenti un **pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico**, oppure sia stato precedentemente espulso per motivi gravi;
- si tratta di una **domanda reiterata** che non è inammissibile;
- il minore ha **fuorviato le autorità** (ad esempio fornendo informazioni false o omettendo informazioni importanti, anche relative all'identità o alla nazionalità);
- il minore proviene da un paese con un **tasso di riconoscimento del diritto di asilo basso (pari o inferiore al 20 %)**, salvo che la sua situazione individuale non indichi il contrario.

In ogni caso, devono essere garantite condizioni di accoglienza adeguate per i minori e tutte le misure di tutela necessarie. Qualora si accerti che un richiedente necessita di garanzie procedurali particolari, l'autorità competente dovrebbe garantire che gli venga fornito un sostegno adeguato durante l'intera procedura di protezione internazionale. Tale sostegno dovrebbe consentire al minore di comprendere, esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi in modo efficace nell'ambito della procedura.

Qualora non sia possibile fornire il supporto richiesto nell'ambito della procedura d'esame accelerata, della procedura di frontiera o di entrambe, tali procedure non dovrebbero essere applicate o non dovrebbero più essere applicate ⁽⁴⁹⁾.

Il tuo ruolo di tutore

Questa fase di formalizzazione della domanda è particolarmente importante e tu, in qualità di tutore, dovresti prendervi parte. Ricorda che, a seconda dello Stato membro, la registrazione/ formalizzazione di una domanda potrebbero non essere due fasi distinte della procedura, ma una sola.

Il minore dovrebbe ricevere per iscritto tutte le informazioni importanti nella sua lingua madre o in una lingua che comprende o si presume ragionevolmente comprendere. I dati personali vengono registrati e il minore deve avere la possibilità di confermare i propri dati personali e di verificare se sono stati registrati correttamente. Se i dati personali del minore sono già stati raccolti nella fase di presentazione o di registrazione, il minore deve avere la possibilità di controllare se sono stati registrati correttamente.

Molti minori, soprattutto se appena arrivati, non avranno dimestichezza con l'essere interrogati formalmente dalle autorità. Questo può portare il minore a essere confuso su quali informazioni

⁽⁴⁸⁾ Articolo 42, paragrafo 3, APR.

⁽⁴⁹⁾ Articolo 21, paragrafo 2, e articolo 53, paragrafo 2, APR.

deve rivelare in questo particolare contesto o lo stesso può sentirsi diffidente se ha avuto precedenti interazioni negative con i professionisti.

Nel tuo ruolo di tutore, dovresti assicurare il minore sul ruolo dell'autorità, tenendo conto del fatto che un minore potrebbe aver vissuto relazioni difficili con i genitori o altri adulti o potrebbe essere stato soggetto a traumi o discriminazioni. Presta maggiore attenzione per mettere il minore a proprio agio e spiegare in modo congruente con l'età ogni fase della procedura e il ruolo delle autorità in questo contesto.

Dovresti spiegare che ciò che viene discusso è riservato e che le informazioni fornite alle autorità coinvolte nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale non possono essere condivise o trasmesse alle autorità del paese d'origine del minore. È importante che il minore lo sappia per sentirsi a proprio agio nel condividere la sua storia. In qualità di tutore, dovresti anche sottolineare al minore l'importanza di dire la verità e di fornire il maggior numero possibile di informazioni alle autorità.

Se il minore ha difficoltà a spiegare, se non ricorda, se vedi che si sente stanco o in difficoltà quando ricorda e spiega, è sempre opportuno dargli più tempo e chiedere delle pause. Durante la fase di formalizzazione della domanda, al minore non verrà chiesto di spiegare e/o scrivere tutti i motivi per cui ha lasciato/è fuggito dal suo paese, ma solo i motivi più importanti.



Suggerimento pratico

Dovresti informare il minore su cosa aspettarsi in questa fase, ad esempio, per quanto riguarda:

- la finalità della formalizzazione della domanda;
- i diritti del minore in questa fase della procedura;
- il contenuto e le fasi della formalizzazione della domanda;
- l'obbligo del minore di dire la verità e le potenziali conseguenze di dichiarazioni false;
- il ruolo dell'interprete;
- il ruolo degli accompagnatori, se presenti;
- il ruolo del consulente legale, del consigliere giuridico o dell'avvocato;
- il dovere di riservatezza dell'autorità;
- la possibilità di richiedere pause;
- lo scopo della registrazione audio (se pertinente).

Prima di chiudere la fase di formalizzazione, le autorità devono assicurarsi di aver registrato correttamente tutte le informazioni. Per vari motivi durante la registrazione possono crearsi fraintendimenti o confusioni. Rassicura il minore che è normale sentirsi insicuro e/o nutrire

dubbi su ciò che è stato detto durante la riunione. Spiega che può porre domande e riformulare le risposte se non sono state comprese correttamente.

Le autorità possono avere prassi diverse per quanto riguarda le firme ufficiali della relazione di formalizzazione. Può essere richiesta la firma del tutore o del minore, o di entrambi. È buona prassi che le autorità raccolgano la firma sia del minore sia del tutore. Una volta approvata e firmata questa relazione, ti sarà rilasciata una copia, corredata di copie di tutta la documentazione complementare.

Se un minore viene indirizzato alla procedura di frontiera o a una procedura accelerata, dovresti dialogare attivamente con le autorità competenti per garantire che tale indirizzamento sia appropriato e che le condizioni di accoglienza siano adeguate all'età, alle esigenze e alla vulnerabilità del minore, in linea con il regolamento sulla procedura di asilo. Se non sono disponibili condizioni di accoglienza adeguate per i minori, dovresti affermare che il minore deve essere indirizzato verso la procedura ordinaria. Ciò significa che dovresti impedire il ricorso sia alle procedure di frontiera sia a quelle accelerate nel caso in cui le condizioni non siano adeguate e richiedere il passaggio alla procedura ordinaria qualora tali procedure siano già state applicate.

3.4. Che cosa succede se viene contestata l'età del minore?

L'età rappresenta un elemento essenziale dell'identità di un minore e determina anche il rapporto tra lo Stato e la persona. Pertanto, i cambiamenti di età possono innescare diritti e obblighi specifici.

Se un minore non accompagnato non è in grado di fornire alcun tipo di documenti, e vi sono dubbi sostanziali in merito all'età del richiedente, le autorità potrebbero decidere di effettuare un accertamento dell'età. L'accertamento dell'età è il metodo applicato dalle autorità per stimare l'età anagrafica o la fascia di età di una persona e determinare quindi se essa sia un minore o un adulto.

L'età cronologica non gioca un ruolo importante nell'acquisizione dello status di adulto in tutte le culture. In alcune culture, i minori vengono trattati come adulti non appena subiscono determinati cambiamenti fisici o si sposano. Per questi motivi, è possibile che alcuni minori non conoscano la loro età anagrafica e trovino difficile comprenderne l'importanza nelle culture europee. Questa differenza culturale può dar luogo a dichiarazioni piuttosto vaghe riguardanti le date di nascita o l'età.

Può anche verificarsi che i minori fingano di essere adulti per proseguire il loro viaggio ed evitare di finire in una struttura ricettiva controllata. In altre situazioni, un richiedente adulto potrebbe dichiarare di essere un minore per trarre vantaggio dal sistema per i minori.

I metodi di accertamento dell'età dovrebbero essere multidisciplinari e i metodi medici dovrebbero essere utilizzati come ultima risorsa.

Questi metodi dovrebbero essere applicati seguendo un approccio a cascata, partendo dall'esame dei documenti, proseguendo con una valutazione psicosociale e ricorrendo ai controlli sanitari solo come ultima risorsa. Laddove si ricorra a metodi sanitari, questi devono essere il meno invasivi possibile, poiché alcune tecniche possono risultare invasive, potenzialmente traumatiche e richiedono pertanto un'attenta valutazione.

Il ricorso ai controlli sanitari è subordinato al consenso informato del richiedente e/o del suo tutore. Se il richiedente rifiuta di sottoporsi a tale controllo, ciò non dovrebbe portare automaticamente a una conclusione negativa, tuttavia, può essere preso in considerazione da parte dell'autorità accertante e potrebbe comportare una presunzione relativa di età adulta, a seconda delle circostanze del caso. In ogni caso, le valutazioni basate esclusivamente sull'aspetto fisico non possono essere considerate affidabili, poiché fattori quali l'origine etnica e le esperienze di vita possono influenzare in modo significativo l'aspetto di una persona.

Si dovrebbe designare una persona formata che funga temporaneamente da tutore fino alla nomina di un tutore definitivo, anche, se del caso, nell'ambito della procedura di accertamento dell'età ⁽⁵⁰⁾, e il richiedente deve essere trattato come un minore.

Il tuo ruolo di tutore

Prima di avviare le procedure di valutazione dell'età, le autorità, con il coinvolgimento del tutore, effettuano una valutazione dell'interesse superiore per comprendere la situazione del minore e gli eventuali effetti negativi della valutazione dell'età o dei metodi da utilizzare.

Le autorità dovrebbero fornire informazioni al minore in merito all'ambito di applicazione e ai metodi utilizzati per l'accertamento dell'età, al fine di garantire che lo stesso possa comprendere pienamente il processo e parteciparvi. Dovresti sostenere il processo di trasmissione delle informazioni.

Il minore e/o tu, in qualità di tutore, dovete fornire il consenso informato per lo svolgimento della visita medica. In caso di rifiuto del consenso non dovrebbero derivare conseguenze automatiche.

Il tuo ruolo di tutore è aiutare il minore a comprendere la procedura di accertamento dell'età e capire se il minore può fornire all'autorità tutta la documentazione utile per contribuire alla determinazione della sua età. Devi informare il minore sul motivo alla base dell'accertamento dell'età, aiutarlo a raccogliere ulteriore documentazione, prepararlo alla valutazione psicosociale o all'esame medico, fornire o rifiutare il consenso per l'esame medico e accompagnarlo durante il processo, ecc.

⁽⁵⁰⁾ Considerando 35, APR.

Alcuni minori potrebbero trovare l'accertamento piuttosto invadente o non gradire che le autorità non credano alla loro età dichiarata. Il minore potrebbe aver bisogno di un supporto o di informazioni per superare eventuali questioni aperte.



Pubblicazioni sul tema

EUAA, *Guida pratica sull'accertamento dell'età*, novembre 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-age-assessment-0>.

EUAA, *All You Need to Know about Age Assessment*, gennaio 2022, <https://euaa.europa.eu/publications/all-you-need-know-about-age-assessment>.

FRA, *Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures. Minimum age requirements concerning children's rights in the EU*, aprile 2018, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-minimum-age-asylum-procedures_en.pdf.

Animazioni dell'EASO:

- *Age assessment for children*, 2021, <https://youtu.be/gXg1bMRDVwc>.
- *Age assessment for practitioners*, 2020, <https://youtu.be/wLe8DdsPZvw>.

4. Diritto a una vita dignitosa durante la procedura di asilo

4.1. Condizioni di accoglienza

La DCA (2024) mira a garantire un tenore di vita adeguato e condizioni di vita comparabili per i richiedenti protezione internazionale in tutti gli Stati membri dell'UE. In particolare, la direttiva impone agli Stati membri di garantire un livello di vita adeguato allo «sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore» ⁽⁵¹⁾.

Gli Stati membri devono fornire ai minori non accompagnati informazioni sui diritti e obblighi relativi alle loro condizioni di accoglienza, al fine di consentire loro di avvalersi effettivamente dei diritti e di adempiere agli obblighi a loro applicabili. Il minore deve ricevere tali informazioni entro un termine ragionevole, non superiore a tre giorni dalla presentazione della sua domanda di protezione internazionale ⁽⁵²⁾.

La DCA (2024) definisce anche le categorie di richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza particolari ⁽⁵³⁾, che comprendono i minori non accompagnati ⁽⁵⁴⁾, e obbliga gli Stati a considerare la loro situazione specifica.



Pubblicazioni sul tema

EUAA, *Operational Standards and Indicators on Reception including Vulnerability-related Aspects*, aprile 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/operational-standards-indicators-reception-including-vulnerability-aspects>.

FRA–Commissione europea, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani*, 26 giugno 2014 (seconda edizione prevista nel 2026), <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care>.

Oltre a fornire informazioni in modo adeguato all'età, un alloggio adeguato, cibo, vestiti, prodotti per l'igiene e altri beni di prima necessità, gli Stati membri devono garantire ai minori il pieno accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione.

⁽⁵¹⁾ Articolo 26, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽⁵²⁾ Articolo 5, DCA (2024).

⁽⁵³⁾ Articolo 24, DCA (2024).

⁽⁵⁴⁾ La definizione di «minore non accompagnato» è fornita all'articolo 2, paragrafo 5, DCA (2024).

Accesso all'alloggio

La direttiva stabilisce che, nel decidere le disposizioni in materia di alloggio del minore non accompagnato, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione l'interesse superiore del minore ⁽⁵⁵⁾. Un minore non accompagnato potrebbe essere ospitato presso familiari adulti, presso una famiglia affidataria, in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori o in altri alloggi idonei per i minori ⁽⁵⁶⁾.

I paesi UE+ solitamente accolgono i minori non accompagnati in strutture di accoglienza separate, in aree designate per i minori non accompagnati all'interno di strutture di accoglienza tradizionali, in strutture di assistenza tradizionali o presso famiglie affidatarie. Nei casi in cui i minori non accompagnati vengano ospitati in istituti, tali strutture devono essere adeguate alle esigenze specifiche dei minori, in modo da garantire loro assistenza fisica ed emotiva e favorire il loro sviluppo. Devono disporre di personale qualificato in grado di tenere conto delle esigenze dei minori non accompagnati.

L'affidamento è una soluzione adeguata e spesso preferibile ed efficace sotto il profilo dei costi per accogliere i minori non accompagnati.

L'assegnazione dei minori alle strutture di accoglienza deve essere attuata tenendo in considerazione preminente l'interesse superiore del minore e in linea con il principio dell'unità familiare, rispettando al contempo le particolari esigenze di accoglienza che possono avere i minori non accompagnati. Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a istituire un sistema per una distribuzione equilibrata dei richiedenti protezione internazionale in tutti i loro territori.

Occorre aggiornare sempre le autorità sul luogo in cui il minore è ospitato e informare le autorità per l'asilo se e quando il minore cambia indirizzo. Ciò dovrebbe garantire che nessuna delle comunicazioni riguardanti la procedura venga persa.

Accesso all'assistenza sanitaria

I minori che arrivano nel tuo paese potrebbero soffrire di problemi fisici o emotivi a causa dell'accumulo di traumi e di una situazione di disagio continuo. Di conseguenza richiedono particolare attenzione. I minori richiedenti asilo hanno il diritto di accedere all'assistenza sanitaria, comprese le cure preventive, all'assistenza mentale e al sostegno psicosociale, nonché all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva.

⁽⁵⁵⁾ Considerando 35, DCA (2024).

⁽⁵⁶⁾ Articolo 27, paragrafo 9, DCA (2024).

Accesso all'istruzione

L'istruzione dovrebbe essere garantita a tutti i minori richiedenti asilo alle stesse condizioni previste per i minori residenti nel paese il prima possibile e comunque entro due mesi dalla data di formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Gli Stati membri devono fornire corsi propedeutici, compresi i corsi di lingua, per garantire l'accesso effettivo e la partecipazione al sistema di istruzione generale. Inoltre, devono garantire che i minori che raggiungono la maggiore età mentre frequentano la scuola secondaria abbiano la possibilità di portare a termine il percorso scolastico secondario. Gli Stati membri possono valutare anche la possibilità di garantire l'accesso all'istruzione oltre l'età dell'obbligo scolastico e al di là delle disposizioni relative all'istruzione obbligatoria (ad esempio, offrendo corsi intensivi o garantendo l'accesso all'istruzione superiore dopo il raggiungimento della maggiore età).

Vitto, vestiario, prodotti per l'igiene personale e altri prodotti non alimentari e sussidi

Nota esplicativa sulla terminologia

Il termine «vitto» comprende sia i prodotti alimentari che le bevande analcoliche. Il termine «vestiario» si riferisce sia agli indumenti che alle calzature. L'espressione «prodotti non alimentari» si riferisce a prodotti di uso quotidiano diversi dagli alimenti, compresi ad esempio i detersivi e i detergenti, la biancheria da letto e gli asciugamani. I prodotti non alimentari comprendono anche il materiale scolastico.

Il vitto, il vestiario, i prodotti per l'igiene personale e gli altri prodotti non alimentari nonché i sussidi per le spese giornaliere costituiscono una parte essenziale delle condizioni materiali di accoglienza.

I minori possono ricevere vitto, vestiario, prodotti per l'igiene personale e altri prodotti non alimentari in natura o sotto forma di sussidi finanziari o buoni. Ciò significa che, qualora i paesi UE+ scelgano di concedere ai minori non accompagnati un sussidio economico a copertura di tali spese, tale sussidio dovrebbe coprire interamente i costi di questi prodotti. La fornitura di prodotti non alimentari e la quantità fornita dovrebbero sempre tenere conto della situazione personale del singolo minore. Ad esempio, un minore può già essere in possesso di un quantitativo sufficiente di indumenti o di altri prodotti non alimentari e, di conseguenza, potrebbe non avere bisogno di ricevere ulteriori prodotti.

Il tuo ruolo di tutore

In qualità di tutore, il tuo ruolo è fondamentale per garantire ai minori non accompagnati l'accesso ai diritti loro riconosciuti dalla DCA (2024) e per tutelare il loro interesse superiore.

In particolare, la direttiva stabilisce espressamente che il tutore (o la persona che ne fa temporaneamente le veci) è tenuto a:

- essere presente quando al minore vengono fornite informazioni relative alle condizioni di accoglienza, alle organizzazioni/ai gruppi che forniscono assistenza legale e rappresentanza, alle organizzazioni che possono aiutarlo o informarlo riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria ⁽⁵⁷⁾, in modo da essere in grado di spiegare le informazioni fornite al minore non accompagnato ⁽⁵⁸⁾;
- tenere i contatti con le autorità competenti per garantire al minore non accompagnato l'accesso immediato alle condizioni materiali di accoglienza e alle cure sanitarie adeguate ⁽⁵⁹⁾;
- contribuire all'individuazione delle esigenze di accoglienza particolari del minore durante la valutazione individuale delle esigenze particolari effettuata dallo Stato membro ⁽⁶⁰⁾.

Per evitare di sovraccaricare il minore con troppe informazioni al momento dell'accoglienza iniziale, è opportuno fornire informazioni in momenti diversi e su base regolare, tenendo conto delle sue esigenze e della sua maturità. I minori non accompagnati dovrebbero ricevere informazioni sull'accoglienza (ad esempio, le norme interne, la ripartizione dei compiti, il personale chiave, i meccanismi di reclamo) e sulle misure di sostegno disponibili. Tali misure comprendono la consulenza psicosociale e diversi tipi di assistenza, come il sostegno ai minori non accompagnati sulle modalità di accesso alla scuola, l'assistenza medica, la mediazione culturale, la risoluzione dei conflitti e l'orientamento sulle prossime tappe. In qualità di tutore, dovresti assicurarti che il minore riceva tutte le informazioni necessarie e le comprenda.

Una prima valutazione dovrebbe essere effettuata all'arrivo, al fine di individuare la migliore soluzione di alloggio possibile per un minore non accompagnato. Le valutazioni complete devono essere continue e multidisciplinari. In qualità di tutore, dovresti essere debitamente informato dalle autorità e partecipare anche a questa valutazione. Il tuo ruolo è anche quello di garantire che il punto di vista del minore sia preso in considerazione. Il cambio di alloggio dovrebbe essere ridotto al minimo e dovrebbe avvenire solo se è nell'interesse superiore del minore ⁽⁶¹⁾.

Inoltre, in qualità di tutore, dovresti verificare che il tuo Stato membro rispetti gli standard di accoglienza e, in caso contrario, rivolgerti alle autorità competenti per esprimere le tue preoccupazioni. Nei casi in cui ai minori non accompagnati venga fornito un alloggio, le strutture devono essere adeguate alle esigenze specifiche dei minori e dotate di personale qualificato che ne tenga conto. Gli spazi di accoglienza per i minori dovrebbero essere

⁽⁵⁷⁾ Articolo 5, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽⁵⁸⁾ Considerando 43, DCA (2024).

⁽⁵⁹⁾ Considerando 43, DCA (2024).

⁽⁶⁰⁾ Articolo 25, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽⁶¹⁾ Articolo 27, paragrafo 9, DCA (2024).

sensibili in base all'età, al genere e alla diversità, con adeguate opportunità ricreative e di apprendimento.

Tieni presente che ci potrebbero essere rischi per la sicurezza dei minori nel contesto dell'accoglienza. Ciò significa che dovresti sempre verificare che i minori non accompagnati alloggino in un luogo sicuro. Un luogo sicuro dal punto di vista fisico non soddisfa automaticamente i requisiti di luogo sicuro; deve infatti offrire una sicurezza sociale ed emotiva sufficiente a consentire lo sviluppo adeguato del minore.

La comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti ⁽⁶²⁾ chiede la predisposizione di politiche interne di protezione dei minori in tutte le organizzazioni e gli organismi che interagiscono con i minori, comprese le strutture di accoglienza. Una politica interna di tutela o di protezione dei minori è costituita da una serie di norme interne che spiegano cosa farà un'organizzazione o un gruppo per garantire la sicurezza dei minori.

In qualità di tutore, insieme a un operatore sanitario, dovresti tenerti informato sulle questioni relative alla salute del minore quando necessario. Dovresti essere in contatto regolare con il personale dell'accoglienza per capire se si presentano esigenze particolari per il minore e collaborare per affrontarle.

Inoltre, dovresti aiutare il minore a trovare la scuola, la formazione professionale o il percorso educativo più adatto. Se necessario, potresti dover comunicare con le autorità scolastiche e con gli insegnanti.

Inoltre, potresti dover supportare il minore nella gestione dei sussidi, a seconda della sua età e maturità.



Publicazioni e strumenti sul tema

Consultare lo strumento dell'EUAA per la valutazione delle condizioni di accoglienza all'indirizzo <https://arc.euaa.europa.eu/> per valutare gli standard di vita adeguati per i minori non accompagnati. Inoltre, consultare il documento dell'EUAA correlato, *Operational Standards and Indicators on Reception including Vulnerability-related Aspects*, aprile 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/operational-standards-indicators-reception-including-vulnerability-aspects>.

Il portale dell'EUAA Let's Speak Asylum disponibile all'indirizzo <https://lsa.euaa.europa.eu/> raccoglie informazioni destinate ai fornitori di informazioni e ai professionisti che progettano le attività di comunicazione e trasmissione di informazioni nel settore dell'asilo e dell'accoglienza.

Per le strutture alle frontiere o in prossimità di esse, v. anche FRA, *Initial-Reception Facilities at External Borders: Fundamental rights issues to consider*, marzo 2021, <https://fra.europa.eu/en/publication/2021/initial-reception-facilities-external-borders>.

⁽⁶²⁾ Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo «La protezione dei minori migranti», 12 aprile 2017, COM(2017) 211 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211>.

4.2. Trattenimento per immigrazione

I minori, compresi i minori non accompagnati, non devono, in linea di principio essere trattenuti per finalità legate all'immigrazione, indipendentemente dal loro status giuridico/migratorio o da quello dei loro genitori. Le iniziative delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa mirano a porre fine al trattenimento per immigrazione dei minori ⁽⁶³⁾.

È ampiamente dimostrato che il trattenimento ha un impatto profondo e negativo sulla salute e sullo sviluppo dei minori e può minare il loro benessere psicofisico e compromettere il loro sviluppo cognitivo. I minori trattenuti rischiano di soffrire di depressione e ansia e spesso presentano sintomi tipici del disturbo post-traumatico da stress, come insonnia, incubi e il bagnare il letto ⁽⁶⁴⁾.

Alla luce di quanto precede, la DCA (2024) stabilisce che «dato l'impatto negativo del trattenimento sui minori, il ricorso a tale trattenimento dovrebbe avvenire, conformemente al diritto dell'Unione, solo in circostanze eccezionali, ove strettamente necessario, come misura di ultima ratio e per il periodo più breve possibile, dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possano essere applicate in maniera efficace e dopo aver valutato che il trattenimento sia nell'interesse superiore dei minori» ⁽⁶⁵⁾. Stabilisce che «ogni sforzo è compiuto perché essi non siano trattenuti» e siano rilasciati quanto prima ⁽⁶⁶⁾.

La DCA (2024) stabilisce inoltre che «[l]o stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che hanno esigenze di accoglienza particolari costituisce la preoccupazione preminente delle autorità nazionali. Nei casi in cui il trattenimento dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari metterebbe a grave rischio la loro salute fisica e mentale, tali richiedenti non sono trattenuti» ⁽⁶⁷⁾.

Nelle circostanze eccezionali in cui viene presa in considerazione la decisione di trattenere i minori, devono sempre essere esplorate le alternative al trattenimento ⁽⁶⁸⁾, dando priorità a opzioni di accoglienza alternative basate sulla famiglia o ad altre modalità di assistenza alternative idonee, come stabilito dalle autorità competenti. La DCA (2024) elenca le più comuni disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo specifico. Il diritto nazionale dovrebbe contemplare le disposizioni alternative al

⁽⁶³⁾ FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children, giugno 2017, capitolo 2. «The right to liberty and security», https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-immigration-detention-children_en.pdf; UNHCR, *UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context*, gennaio 2017, <https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2017/115250>.

⁽⁶⁴⁾ Per maggiori informazioni sugli effetti negativi del trattenimento sui minori. Il gruppo di lavoro inter-agenzia per porre fine al trattenimento di minori migranti, *Ending Child Immigration Detention*, 2016, https://endchilddetention.org/wp-content/uploads/2016/09/IAWG_Advocacy-Brochure_Aug-2016_FINAL-web.pdf; Alice Farmer, v.«The impact of migration detention on children» in *Forced Migration Review*, 44, Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, Università di Oxford, settembre 2013, <https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/detention/farmer.pdf>.

⁽⁶⁵⁾ Considerando 40, DCA (2024) e articolo 13, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽⁶⁶⁾ Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, DCA (2024).

⁽⁶⁷⁾ Articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma, DCA (2024).

⁽⁶⁸⁾ Considerando 40, DCA (2024).

trattenimento⁽⁶⁹⁾. L'elenco non è esaustivo e possono essere applicate altre alternative e misure più mirate in considerazione della situazione specifica dei minori⁽⁷⁰⁾.

Se, in casi eccezionali, un minore accompagnato o non accompagnato è privato della libertà, devono essere rispettate le seguenti garanzie⁽⁷¹⁾:

- «a tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile»⁽⁷²⁾;
- il provvedimento di trattenimento è disposto per iscritto e precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa oltre ai motivi per i quali non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive⁽⁷³⁾;
- ogni sforzo è compiuto perché i minori non siano trattenuti e siano collocati in strutture idonee⁽⁷⁴⁾;
- il diritto all'istruzione⁽⁷⁵⁾;
- il diritto all'assistenza sanitaria⁽⁷⁶⁾;
- i minori trattenuti hanno la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età⁽⁷⁷⁾;
- i minori trattenuti non sono mai trattenuti in carcere o in un'altra struttura utilizzata a fini di contrasto⁽⁷⁸⁾ e viene loro garantita una sistemazione separata dagli adulti⁽⁷⁹⁾;
- il livello di vita deve essere adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore⁽⁸⁰⁾;
- il diritto all'informazione e alla partecipazione⁽⁸¹⁾;
- i minori trattenuti dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso effettivi e alla rappresentanza legale gratuita⁽⁸²⁾.

⁽⁶⁹⁾ Articolo 10, paragrafo 5, DCA (2024).

⁽⁷⁰⁾ Per esempi e buone pratiche di alternative al trattenimento, si veda la banca dati delle alternative al trattenimento dell'International Detention Coalition, disponibile all'indirizzo: <https://database.idcoalition.org/>.

⁽⁷¹⁾ Articoli da 11 a 13, DCA (2024).

⁽⁷²⁾ Articolo 13, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽⁷³⁾ Articolo 11, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽⁷⁴⁾ Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, DCA (2024).

⁽⁷⁵⁾ Articolo 13, paragrafo 2, quinto comma, DCA (2024).

⁽⁷⁶⁾ Articolo 22, DCA (2024).

⁽⁷⁷⁾ Articolo 13, paragrafo 2, quinto comma, DCA (2024).

⁽⁷⁸⁾ Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, DCA (2024).

⁽⁷⁹⁾ Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, DCA (2024).

⁽⁸⁰⁾ Articolo 26, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽⁸¹⁾ Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02, http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj.

⁽⁸²⁾ Articolo 29, DCA (2024) e articolo 47 della Carta.

Inoltre, disposizioni specifiche sono dedicate ai minori non accompagnati:

- è fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile ⁽⁸³⁾;
- i minori devono essere alloggiati in strutture atte ad accogliere minori, dotate di personale qualificato per salvaguardare i loro diritti e soddisfare le loro esigenze ⁽⁸⁴⁾.

Il tuo ruolo di tutore

Il tutore dovrebbe essere coinvolto nella valutazione personalizzata che definisce l'interesse superiore del minore prima dell'imposizione delle misure di trattenimento, assicurando che si tratti di una misura di ultima istanza, e che non siano disponibili altre misure alternative e non coercitive.

Nel caso di minori in stato di detenzione, in qualità di tutore puoi agire in modo proattivo per aiutare il minore ad accedere all'assistenza legale, affinché un avvocato possa fornirgli sostegno e rappresentarlo in sede giudiziaria. Insieme all'avvocato o al rappresentante legale, dovresti valutare attentamente qualsiasi decisione relativa al trattenimento del minore non accompagnato e alla sua durata, esaminare le condizioni del trattenimento o chiedere una verifica/presentare ricorso contro la decisione. Dovresti monitorare il benessere del minore durante l'intero percorso e assicurarti che i suoi diritti siano rispettati, compreso il suo accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione.



Pubblicazioni sul tema

EUAA, *Orientamenti sulle alternative al trattenimento*, dicembre 2024, <https://www.euaa.europa.eu/publications/guidelines-alternatives-detention>.

⁽⁸³⁾ Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, DCA (2024).

⁽⁸⁴⁾ Articolo 13, paragrafo 3, DCA (2024).

5. La fase di esame

Una volta completata la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le autorità esamineranno la domanda. Lo scopo della procedura di esame consiste piuttosto nel determinare se il minore si qualifica o meno per la protezione internazionale, ossia per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria.

L'esame deve concludersi quanto prima ed **entro sei mesi** dalla formalizzazione della domanda. In determinate situazioni, ad esempio quando viene presentato contemporaneamente un numero sproporzionato di domande, quando sorgono questioni complesse di fatto o di diritto o quando i ritardi sono imputabili al richiedente, il termine può essere prorogato **di altri sei mesi al massimo**. In circostanze eccezionali, ad esempio quando **nel paese di origine del richiedente si verifica una situazione temporanea di incertezza**, le autorità possono rinviare la conclusione dell'esame. In ogni caso, la procedura d'esame deve di norma essere completata entro un termine massimo di 21 mesi dalla formalizzazione della domanda ⁽⁸⁵⁾.

La procedura di esame si articola attorno alle fasi descritte di seguito:

- fase di ammissibilità (obbligatoria per le domande reiterate) ⁽⁸⁶⁾
- colloquio personale;
- processo decisionale in merito alla domanda;
- notifica della decisione.

5.1. Fase di ammissibilità

La fase di ammissibilità mira a determinare se una domanda sarà esaminata nel merito, vale a dire in relazione ai motivi per cui la persona ha lasciato il proprio paese e ha presentato domanda di protezione internazionale. Si tratta quindi di un esame preliminare volto a stabilire se la domanda possa essere sottoposta a una valutazione nel merito o debba essere respinta in quanto irricevibile.

Ai sensi dell'APR, una domanda non è esaminata nel merito se è competente un altro Stato membro, se è respinta per inammissibilità o se è esplicitamente o implicitamente ritirata (a meno che l'esame nel merito non sia stato effettuato prima del ritiro esplicito o implicito della domanda). L'introduzione di una fase di ammissibilità è obbligatoria se il minore presenta una domanda reiterata ⁽⁸⁷⁾. Una domanda sarà respinta per inammissibilità se si tratta di

⁽⁸⁵⁾ Articolo 35, APR.

⁽⁸⁶⁾ Articolo 38, APR.

⁽⁸⁷⁾ Articolo 55, APR.

una domanda reiterata e non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi pertinenti ⁽⁸⁸⁾.

Inoltre, una domanda può essere respinta per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti ⁽⁸⁹⁾.

- La protezione internazionale è già stata concessa in un altro Stato membro.
- È applicabile il concetto di paese di primo asilo ⁽⁹⁰⁾. Un paese terzo può essere considerato paese di primo asilo solo se il richiedente vi ha precedentemente goduto di protezione effettiva e può ancora avvalersi di tale protezione, se la sua vita e la sua libertà non sarebbero minacciate in tale paese, se non sussiste alcun rischio reale di danno grave e se è protetto dal respingimento e dall'allontanamento in violazione del diritto internazionale.

Il concetto può essere applicato solo previa valutazione individuale e solo se il richiedente non è in grado di fornire elementi che dimostrino che non è applicabile al proprio caso. Nel caso di un minore non accompagnato, tale misura può essere applicata soltanto se ciò non è contrario al suo interesse superiore e se le autorità del paese terzo hanno assicurato allo Stato Membro che prenderanno in carico il minore e che questi godrà immediatamente della protezione effettiva ⁽⁹¹⁾. Se tale paese terzo non riammette il richiedente o non fornisce una risposta entro il termine stabilito, al richiedente deve essere nuovamente consentito l'accesso alla procedura di asilo ⁽⁹²⁾.

- È applicabile il concetto di paese terzo sicuro ⁽⁹³⁾. Un paese terzo sicuro è un paese in cui i cittadini stranieri non sono minacciati da persecuzioni, non corrono alcun rischio effettivo di danno grave, sono protetti dal respingimento e dall'allontanamento in violazione del diritto internazionale e possono chiedere e, se del caso, ricevere una protezione effettiva. Il concetto può essere applicato solo previa valutazione individuale e solo se il richiedente non è in grado di dimostrare perché non dovrebbe essere applicato al suo caso. Inoltre, per i minori non accompagnati deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse; o
 - b. il richiedente ha transitato attraverso tale paese terzo durante il viaggio verso l'UE ⁽⁹⁴⁾.

⁽⁸⁸⁾ Articolo 38, paragrafo 2, APR.

⁽⁸⁹⁾ Articolo 38, APR.

⁽⁹⁰⁾ Articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e articolo 58, APR.

⁽⁹¹⁾ Articolo 58, paragrafi da 1 a 3, APR.

⁽⁹²⁾ Articolo 58, paragrafo 5, APR.

⁽⁹³⁾ Articolo 38, paragrafo 1, lettera b), e articolo 59, APR.

⁽⁹⁴⁾ Per i richiedenti che non sono minori non accompagnati, il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato anche sulla base di un accordo con un paese terzo che soddisfi determinate garanzie.

Nel caso di un minore non accompagnato, tale concetto può essere applicato solo qualora ciò **non sia contrario all'interesse superiore del minore** e qualora le autorità del paese terzo abbiano garantito allo Stato membro che il minore avrà immediatamente accesso a una protezione e a un'assistenza effettive.

Se il paese terzo non ammette o non riammette il richiedente, a quest'ultimo deve essere nuovamente consentito l'accesso alla procedura di asilo ⁽⁹⁵⁾.

- Al richiedente è stata emessa una decisione di rimpatrio e tale richiedente ha fatto domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto tale decisione, nonostante fosse stato informato delle conseguenze e qualora non siano emersi nuovi elementi rilevanti dalla scadenza di tale periodo ⁽⁹⁶⁾.
- Un giudice penale internazionale ha disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo, o intraprende azioni in tal senso.

Fatto salvo il caso descritto in relazione all'emissione di una decisione di rinvio, l'esame atto a stabilire se una domanda è inammissibile è concluso quanto prima ed entro due mesi dalla data di formalizzazione della domanda ⁽⁹⁷⁾.

I termini possono essere prorogati di un periodo non superiore a due mesi se ⁽⁹⁸⁾:

- un numero sproporzionato di richiedenti in uno Stato membro fa domanda di protezione internazionale nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura di ammissibilità entro i termini stabiliti;
- il caso comporta questioni complesse in fatto e/o in diritto;
- il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi da parte del richiedente.

Per il motivo descritto in merito all'emissione della decisione di rimpatrio, l'esame dell'ammissibilità deve essere concluso entro **dieci giorni lavorativi** ⁽⁹⁹⁾.

Se le autorità intendono respingere una domanda in quanto inammissibile, il minore deve esserne informato e deve ricevere una decisione scritta che indichi i motivi in fatto e in diritto del rigetto, unitamente a informazioni sui mezzi di impugnazione della decisione ⁽¹⁰⁰⁾.

Se la domanda è respinta per inammissibilità a seguito dell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, occorre fornire al minore anche un documento per le autorità del paese terzo in cui si dichiara, nella lingua di tale paese, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro. Tuttavia, ciò non si applica qualora

⁽⁹⁵⁾ Articolo 59, paragrafo 5, APR.

⁽⁹⁶⁾ Articolo 38, paragrafo 1, lettera e), APR.

⁽⁹⁷⁾ Articolo 35, paragrafo 1, APR

⁽⁹⁸⁾ Articolo 35, paragrafo 2, APR

⁽⁹⁹⁾ Articolo 35, paragrafo 1, primo comma, APR.

⁽¹⁰⁰⁾ Articolo 36 e articolo 38, APR.

l'UE (o lo Stato membro) abbiano già raggiunto congiuntamente un accordo con tale paese terzo sulle procedure per informare le sue autorità ⁽¹⁰¹⁾.

Il minore ha diritto di avvalersi dell'assistenza legale gratuita e di un mezzo di ricorso effettivo contro una decisione di inammissibilità. Per ulteriori dettagli, consulta la tua legislazione nazionale.

Il tuo ruolo di tutore

In qualità di tutore, dovresti avere dimestichezza con la legislazione nazionale e sapere se i motivi di ammissibilità sono previsti dalla legislazione e potenzialmente applicabili al minore che stai rappresentando. Occorre prestare particolare attenzione ai casi che coinvolgono un possibile paese di primo asilo o un paese terzo sicuro, in quanto tali concetti sono soggetti a condizioni rigorse e richiedono una valutazione individuale.

Se viene condotta una procedura di ammissibilità, dovresti assistere le autorità e il minore al fine di facilitare il processo. In qualità di tutore, dovresti assicurarti che la procedura di ammissibilità tenga conto delle circostanze particolari del minore non accompagnato che stai rappresentando e di eventuali esigenze particolari di cui il minore potrebbe avere bisogno, come una data e un orario particolari per il colloquio, i servizi di interpretariato o altro. Il concetto di paese di primo asilo o di paese terzo sicuro può essere applicato unicamente se non è contrario all'interesse superiore del minore e solo se le autorità hanno ricevuto dal paese terzo garanzie che il minore sarà preso in carico in tale paese e beneficerà immediatamente di una protezione effettiva.

In caso di colloquio sull'ammissibilità, preparerai il minore al colloquio e gli fornirai informazioni sufficienti affinché capisca lo scopo della procedura e si senta a proprio agio. Dovresti accompagnare il minore al colloquio.

Inoltre, dovresti metterti in contatto con il consulente legale, se è già stato nominato, anche per un eventuale ricorso nel caso di una decisione negativa sull'ammissibilità.

5.2. Il colloquio personale.

Il diritto a un colloquio personale

Per garantire una procedura equa, è essenziale che al richiedente sia data la possibilità di spiegare ⁽¹⁰²⁾, in presenza e senza interferenze, il motivo o i motivi per cui ha dovuto lasciare il proprio paese e perché non può o non vuole ritornare nel paese di origine o nel paese di residenza abituale.

⁽¹⁰¹⁾ Articolo 58, paragrafo 4 e articolo 59, paragrafo 8, APR; articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2026/463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro (GU L, 2026/463 del 26.2.2026), <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/463/oj>.

⁽¹⁰²⁾ Articolo 12, UNCRC.

Di norma, al minore deve essere data la possibilità di partecipare a un colloquio personale volto a valutare l'**ammissibilità o il merito della domanda**, salvo che non si applichino limitate eccezioni.

L'APR stabilisce che al minore deve essere data la possibilità di partecipare a un colloquio personale sul merito della sua domanda prima che le autorità prendano una decisione al riguardo ⁽¹⁰³⁾.

Nelle circostanze eccezionali elencate di seguito, le autorità nazionali possono decidere di omettere un colloquio personale ⁽¹⁰⁴⁾.

- Le informazioni disponibili sono considerate sufficienti per consentire all'autorità di concedere la protezione internazionale.
- L'autorità accertante ritiene che la domanda non sia inammissibile basandosi sulle prove acquisite.
- L'autorità accertante reputa che il minore sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio (ad esempio per motivi medici di lungo periodo). In caso di dubbio, occorre consultare un professionista del settore medico per stabilire se la condizione medica del minore è temporanea o di lungo periodo.
- In caso di una domanda reiterata, se l'esame preliminare è effettuato sulla base di una comunicazione scritta.
- Un altro Stato membro ha già concesso la protezione internazionale al minore.
- Il minore è incapace o non è in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze che sfuggono al suo controllo ⁽¹⁰⁵⁾.

Il colloquio deve essere condotto da personale qualificato e formato, con l'assistenza di un interprete (se necessario) e, nel corso dello stesso, occorre dimostrare una considerazione particolare per le questioni di genere. Ad esempio, il tutore può chiedere, per conto del minore, che il responsabile del colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del minore o di sesso diverso.

Il minore ha facoltà di essere assistito da un consulente legale nel colloquio personale, anche nel caso in cui si svolga in videoconferenza ⁽¹⁰⁶⁾. Il colloquio personale deve essere condotto nel rispetto del principio di riservatezza ⁽¹⁰⁷⁾ e registrato mediante sistemi di registrazione sonora ⁽¹⁰⁸⁾.

⁽¹⁰³⁾ Articolo 13, paragrafo 2, APR.

⁽¹⁰⁴⁾ Articolo 13, paragrafo 11, APR.

⁽¹⁰⁵⁾ Articolo 13, paragrafo 11, APR.

⁽¹⁰⁶⁾ Articolo 13, paragrafo 13, APR.

⁽¹⁰⁷⁾ Articolo 7, APR.

⁽¹⁰⁸⁾ Articolo 14, paragrafo 2, APR.

I colloqui con i minori devono essere condotti con modalità attente alle loro esigenze ⁽¹⁰⁹⁾ poiché questi ultimi potrebbero non essere in grado di articolare le loro richieste nello stesso modo degli adulti. È possibile che il minore non abbia preso autonomamente la decisione di lasciare il paese d'origine e potrebbe persino non comprendere le circostanze in base alle quali l'ha dovuto lasciare. A seconda dell'età, del contesto di provenienza e delle esperienze, compresi i traumi, i minori potrebbero avere difficoltà a raccontare ciò che hanno vissuto. Inoltre, potrebbero non avere fiducia o provare paura nei confronti delle autorità a causa delle esperienze vissute durante la fuga o nei paesi di transito. In seguito a tutto ciò, i minori potrebbero anche non sapere se potrebbero subire persecuzioni o danno grave se ritornassero nel loro paese.

È possibile che le autorità possano decidere di sospendere o rinviare il colloquio personale in diverse circostanze. Tali circostanze possono includere, senza essere limitate a esse, le seguenti situazioni:

- è necessario più tempo a causa di una situazione di incertezza nel paese di origine che dovrebbe essere temporanea o è necessaria un'ulteriore documentazione per valutare la domanda;
- il minore non può partecipare al colloquio personale a causa di problemi di salute;
- vi sono problemi di comunicazione con l'interprete.

Qualora si verificano tali situazioni o altre circostanze giustificabili, il colloquio sarà riprogrammato secondo le prassi consolidate delle autorità nazionali. Riceverai quindi una comunicazione relativa alla nuova data del colloquio personale.

Il tuo ruolo di tutore

Prima del colloquio

La legge prevede che l'invito al colloquio (o all'audizione) sia solitamente comunicato in forma scritta al minore e al tutore. Se il minore sembra essere profondamente traumatizzato o incapace di esprimersi, il colloquio può essere dannoso o ostacolare la sua ripresa. In questi casi, il colloquio non dovrebbe avere luogo o essere rinviato fino a quando non sia idoneo ad affrontarlo.

In qualità di tutore, potresti suggerire alle autorità competenti in materia di asilo di accelerare la procedura o di rinviare il colloquio personale. In questo modo il minore avrà più tempo per riposare e recuperare, oltre che per prepararsi per il colloquio e adattarsi al suo ambiente prima di proseguire la procedura.

⁽¹⁰⁹⁾ Articolo 22, paragrafo 3, primo comma, APR

È importante che sia tu a guidare il minore nella preparazione del colloquio cercando di capire cosa può essere utile in relazione ai motivi della fuga, al viaggio e alla sua storia personale. Dovresti informare il minore sul tipo di informazioni che le autorità chiederanno. Potranno essere richieste informazioni sul viaggio del minore, i motivi della sua domanda di asilo, chi lo sta mettendo in pericolo nel suo paese di origine, informazioni sulla sua famiglia, nonché cose di cui è difficile parlare, come il fatto di aver vissuto o aver assistito a situazioni traumatiche e problemi medici o psicologici.

Una volta che il minore ha capito il contenuto del colloquio, è importante verificare se ha la possibilità di raccogliere in modo sicuro le informazioni mancanti o la potenziale documentazione a sostegno della sua domanda, senza mettere a rischio se stesso. Devi valutare se sia sicuro e nell'interesse superiore del minore contattare i familiari nel paese di origine. Potrebbero avere la possibilità di inviare documenti per posta o semplicemente di aiutare il minore a raccogliere/confermare informazioni su date relative a determinati eventi o fatti che potrebbero essere importanti da condividere con le autorità.

Inoltre, dovresti spiegare al minore come si svolge il colloquio, dove e come raggiungere il luogo, l'allestimento delle sale, chi sarà presente durante il colloquio, il tempo necessario, ciò che ci si attende dal minore, il codice di abbigliamento e qualsiasi altro aspetto. Devi rispondere a tutte le domande che il minore potrebbe avere.

Durante il colloquio

In qualità di tutore dovresti prendere in considerazione i seguenti punti durante il colloquio.

- I colloqui non sono pubblici. Naturalmente, in qualità di tutore, dovresti essere presente durante il colloquio con il minore. All'audizione sarà presente un interprete che parla la lingua indicata nella fase di formalizzazione della domanda e che interpreta ciò che viene detto.
- Hai un ruolo fondamentale da svolgere nel garantire che il responsabile del colloquio consideri l'interesse superiore del minore. Il minore dovrebbe sentirsi a proprio agio. Il funzionario istruttore e l'interprete devono avere un atteggiamento particolarmente proattivo ed empatico.
- Le informazioni e le domande devono essere formulate in modo semplice, diretto e chiaro. È necessario confermare che il minore abbia compreso, in quanto alcuni minori potrebbero temere le figure autoritarie, non avere il coraggio di fare domande o di ammettere di non capire a causa della loro età, del loro contesto culturale o dello stato psicologico.
- È necessario spiegare e ricordare al minore (in modo a lui comprensibile) che i colloqui sono regolati dal principio di riservatezza e illustrare attentamente le limitazioni alla riservatezza e le eccezioni.
- Nei casi in cui il minore abbia subito un trauma, potrebbe non essere disposto o in grado di esprimere sentimenti o condividere la propria storia. I responsabili dei colloqui

esperti dovrebbero essere invitati a utilizzare metodi alternativi e a fornire consulenza o a indirizzare il minore verso un sostegno adeguato. È possibile chiedere un rinvio dell'audizione in caso di problemi di salute, che devono essere certificati, o per qualsiasi altro motivo grave.

- Dovrebbero essere utilizzate tecniche di colloquio idonee per i minori, adattate all'età e al suo livello di maturità.
- È necessario concedere ai minori il diritto di fare domande e chiedere il consenso prima di condividere le informazioni con altri attori, ad esempio per indirizzare il loro caso ad altri servizi.
- Nei casi in cui può essere accompagnato al colloquio da un adulto di fiducia oltre a te in qualità di tutore, il minore deve scegliere la persona e acconsentire alla sua presenza.
- Se il minore lo desidera, i colloqui dovrebbero essere condotti, ove possibile, da un funzionario istruttore e da un interprete dello stesso sesso o di un sesso diverso dal suo. A tal fine, deve essere informato e gli deve essere offerta questa possibilità.
- Occorre comunicare se, a causa di circostanze o esigenze specifiche del minore (problemi di salute, periodo di esami scolastici o di formazione professionale o un periodo particolarmente stressante), il colloquio non può essere condotto o deve essere riprogrammato/adeguato. Occorre compiere ogni sforzo per adattare il colloquio alle esigenze del minore.
- È necessario aiutare i responsabili dei colloqui e gli interpreti a identificare e utilizzare i metodi più adeguati per comunicare con i minori con disabilità, dando priorità all'inclusione e all'accessibilità.

Durante la registrazione del colloquio

Per ogni colloquio personale viene effettuata una registrazione ⁽¹¹⁰⁾ per consentire allo Stato membro di avere accesso alle dichiarazioni del richiedente ai fini di un ulteriore esame, ma anche come garanzia di equità, efficacia e obiettività. Il colloquio è registrato mediante sistemi di registrazione sonora ⁽¹¹¹⁾.

Inoltre, le autorità provvederanno a ⁽¹¹²⁾:

- redigere un verbale accurato e circostanziato in cui figurino tutti gli elementi principali del colloquio personale; o
- una trascrizione del colloquio o
- la registrazione dello stesso.

⁽¹¹⁰⁾ Articolo 14, APR.

⁽¹¹¹⁾ Articolo 14, paragrafo 2, APR.

⁽¹¹²⁾ Articolo 14, paragrafo 1, APR.

Il minore dovrebbe essere debitamente informato delle modalità del colloquio personale, anche in merito al fatto che il colloquio è registrato mediante sistemi di registrazione sonora, e della finalità di tale registrazione. In qualità di tutore, assicurati che il minore comprenda la situazione in modo adeguato alla sua età e che i suoi diritti procedurali siano rispettati. In particolare, il tutore dovrebbe assistere il minore nella revisione del contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio, anche con l'assistenza di un interprete, se necessario e a formulare commenti o chiarimenti su eventuali traduzioni errate, malintesi o errori di fatto ⁽¹¹³⁾.

Il tutore dovrebbe inoltre aiutare il minore a decidere se confermare l'esattezza dei dati riportati e assicurarsi che eventuali rifiuti e le relative motivazioni siano debitamente annotati.

Tenere presente che l'autorità competente in materia di asilo potrebbe non essere tenuta a chiedere al minore di verificare o confermare l'esattezza del verbale o della trascrizione nei seguenti casi:

- la registrazione del colloquio o una trascrizione della stessa possono essere ammesse come elementi di prova nella procedura di ricorso; o
- è chiaro all'autorità accertante che al minore sarà riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a condizione che lo status di protezione sussidiaria comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ⁽¹¹⁴⁾;

I tutori, insieme ai consulenti legali, se del caso, avranno accesso al verbale o alla trascrizione del colloquio il prima possibile dopo lo svolgimento dello stesso e, in ogni caso, con sufficiente anticipo rispetto alla decisione dell'autorità competente, al fine di tutelare i diritti e l'interesse superiore del minore durante l'intera procedura. L'accesso alla registrazione sarà garantito nell'ambito della procedura di ricorso.

In qualità di tutore, dovresti poter sostenere attivamente il minore durante il colloquio personale, in linea con il tuo ruolo di tutelare l'interesse superiore. Ad esempio aiutandolo a comprendere le domande, garantendo che le sue opinioni siano espresse correttamente e intervenendo ove necessario. A seconda della legislazione nazionale, potrebbero esserci norme specifiche su quando e come è possibile formulare commenti o osservazioni (ad esempio, durante il colloquio o al termine dello stesso). Verificare le procedure nazionali applicabili e avvalersi di qualsiasi opportunità di intervento qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore.

⁽¹¹³⁾ Articolo 14, paragrafo 3, APR.

⁽¹¹⁴⁾ Articolo 14, paragrafo 5, APR.

Dopo il colloquio

In qualità di tutore, dovresti incontrare il minore dopo il colloquio per discutere di come si è sentito durante il colloquio, se si è sentito in grado di condividere tutte le informazioni rilevanti o se ci sono ulteriori aspetti che ha ritenuto di non poter condividere. In qualità di tutore, puoi chiedere il consenso del minore per aggiornare le autorità su qualsiasi nuova informazione che potresti ricevere.

Informa il minore sul tempo di attesa previsto per la formulazione di una decisione. Devi inoltre spiegare i potenziali risultati della decisione. Questo aiuterà il minore a gestire le proprie aspettative e a prepararsi quando gli verrà comunicata la decisione. Dovrebbe essere consapevole del fatto che, in caso di rifiuto, è possibile presentare un ricorso entro i termini stabiliti dall'APR.

In determinate circostanze, le autorità possono esaminare la domanda nell'ambito di **una procedura di esame accelerata**, che deve normalmente concludersi entro **tre mesi dalla formalizzazione della domanda**. Le procedure accelerate possono essere applicate ai minori non accompagnati solo in casi eccezionali (v. la sezione [3.3 Formalizzazione di una domanda di protezione internazionale](#)).

5.3. Processo decisionale e notifica

A seguito di un adeguato esame della domanda, l'autorità accertante è tenuta a formulare una decisione sul merito della domanda che possa portare alla concessione della protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria) o a una decisione negativa (inammissibilità, rigetto o esclusione).

Valutazione della domanda

L'esame deve essere effettuato e condotto in modo obiettivo, imparziale e individuale ⁽¹¹⁵⁾.

La valutazione è condotta sulla base delle dichiarazioni del minore (orali e scritte) e dei documenti disponibili, nonché delle informazioni sul paese di origine ⁽¹¹⁶⁾ e potenzialmente di altri elementi di prova (ad esempio relazioni di esperti, relazioni mediche e psicologiche). Le informazioni sul paese di origine si riferiscono a informazioni sui paesi di origine o di residenza abituale dei richiedenti apolidi, nonché sui paesi di transito o di rimpatrio e sulla situazione socioeconomica, giuridica, politica, dei diritti umani, dei conflitti e umanitaria in tale paese o in tali paesi in un determinato momento. Le autorità possono utilizzarle per corroborare o confutare le dichiarazioni del minore.

⁽¹¹⁵⁾ Articolo 34, paragrafo 2, APR.

⁽¹¹⁶⁾ Le relazioni relative alle informazioni sui paesi di origine dell'EUA sono disponibili al seguente indirizzo <https://coi.euaa.europa.eu/>.

Tipi di decisione

Dopo aver esaminato la domanda, l'autorità accertante adotta una decisione. La decisione può:

- concedere lo status di rifugiato;
- concedere la protezione sussidiaria;
- respingere la domanda in quanto inammissibile, infondata o manifestamente infondata; o
- dichiarare la domanda implicitamente o esplicitamente ritirata ⁽¹¹⁷⁾

L'autorità accertante esaminerà sempre in primo luogo se il minore può beneficiare dello status di rifugiato e, in caso contrario, se il richiedente è ammissibile per la protezione sussidiaria ⁽¹¹⁸⁾.

A seconda della legislazione nazionale, l'autorità accertante può riconoscere un'altra forma di protezione nazionale basata su motivi umanitari.

Notifica della decisione

La decisione è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente quanto prima. Il minore è inoltre informato dei mezzi d'impugnazione della decisione ⁽¹¹⁹⁾. Le autorità dovrebbero garantire che il tutore sia debitamente coinvolto nella notifica e nella spiegazione della decisione relativa alla domanda di protezione internazionale.

Forma della decisione

Le decisioni sono sempre rese per iscritto ⁽¹²⁰⁾.

Se la decisione è negativa o concede la protezione sussidiaria (e pertanto ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato), deve includere quanto segue:

- i motivi in fatto e in diritto della decisione;
- informazioni per iscritto sui mezzi d'impugnazione della decisione ⁽¹²¹⁾.

Le fasi successive alla decisione di primo grado

Se la decisione concede lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, il minore ha accesso a una serie di diritti e ciò potrebbe avere un impatto sull'alloggio del minore e su altri diritti ⁽¹²²⁾.

Se la decisione è negativa, il minore ha il diritto di presentare ricorso contro tale decisione ⁽¹²³⁾. Il minore può inoltre presentare ricorso contro una decisione di riconoscimento della protezione sussidiaria se ritiene che avrebbe dovuto essergli riconosciuto lo status di rifugiato.

⁽¹¹⁷⁾ Articolo 36, paragrafo 2, e articolo 39, paragrafi da 2 a 4, APR.

⁽¹¹⁸⁾ Articolo 39, paragrafo 2, APR.

⁽¹¹⁹⁾ Articolo 36, paragrafi 1 e 3, APR.

⁽¹²⁰⁾ Articolo 36, paragrafo 1, APR.

⁽¹²¹⁾ Articolo 36, paragrafi 3 e 4, APR.

⁽¹²²⁾ EUAA-FRA, *Strumento pratico per i tutori. Introduzione alla protezione internazionale*, 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/tool-guardians-introduction-international-protection>.

⁽¹²³⁾ Articolo 67, APR.

Quando la domanda è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza, lo Stato membro di norma emana una **decisione di rimpatrio** conforme alla legislazione dell'UE in materia e al principio di non respingimento. La decisione di rimpatrio può essere emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto successivamente senza indebito ritardo ⁽¹²⁴⁾.

Il tuo ruolo di tutore

Devi assicurarti che il minore sia informato, in modo congruente con la sua età, dell'esito della decisione, dei suoi motivi di fatto e di diritto e dei mezzi di ricorso disponibili.

Una volta comunicata la decisione a te e al minore, dovresti accompagnarlo per rendere la notifica della decisione quanto più agevole possibile. Prima di tutto, dovresti incontrare il minore per leggere insieme la decisione e spiegare tutte le conseguenze.

Se la decisione viene notificata a un consulente legale o a un rappresentante/avvocato, è opportuno coordinarsi con loro per garantire che il minore comprenda effettivamente le implicazioni della decisione. Se la decisione è positiva e concede lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, discuterete delle implicazioni che ciò potrebbe avere per il minore, ad esempio se dovrà cambiare alloggio.

A seconda del contesto nazionale, potrebbe essere nominato un altro tutore per la fase successiva e tu non rappresenterai più il minore. In questo caso, dovrai assicurarti di consegnare tutte le informazioni al nuovo tutore, in accordo con il minore.

Per ogni minore è necessario un piano a lungo termine per una «soluzione duratura» nel suo interesse superiore. Tale soluzione dovrebbe prendere in considerazione le esigenze immediate e a lungo termine del minore, ma dovrebbe anche affrontare l'intera gamma di considerazioni pertinenti per la particolare situazione del singolo minore. Ad esempio, una volta che al minore è stato concesso lo status di rifugiato, potrebbe essere nel suo interesse chiedere il ricongiungimento familiare. Attraverso il ricongiungimento familiare, il minore può chiedere di riunirsi con e portare i genitori nel luogo in cui risiede. Dovresti assicurarti che un avvocato fornisca assistenza nella domanda di ricongiungimento familiare.

In qualità di tutore, dovresti essere coinvolto in tutte le decisioni prese dalle autorità in merito alla vita dei minori che rappresenti. Dovresti assicurarti che i minori siano consultati e partecipino alle decisioni sul loro futuro.

Se la decisione è negativa, dovrai aiutare il minore ad affrontare questo difficile processo. La decisione negativa rappresenterà un momento di delusione e di perdita di speranza per il minore. Sii paziente ed empatico e mostra comprensione. Dovresti assicurarti che il minore sia al sicuro e prevenire qualsiasi rischio per lui, come l'uso di droghe o il coinvolgimento in attività criminali come conseguenza della frustrazione. Il minore potrebbe aver bisogno di sostegno psicologico e tu dovresti aiutarlo ad accedere ai servizi di salute mentale.

⁽¹²⁴⁾ Articolo 37 APR.

In caso di decisione negativa, il minore potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di sparire e cercare di raggiungere un altro paese. Dovresti spiegare tutti i rischi di una tale decisione nonché le conseguenze legali.

Se la decisione è negativa o concede la protezione sussidiaria, ma non lo status di rifugiato, tu e il minore, con il sostegno dell'avvocato, potreste optare per presentare ricorso contro la decisione. V. il capitolo [6. Ricorso avverso una decisione negativa](#) per i mezzi di ricorso effettivi.

6. Ricorso avverso una decisione negativa

Il minore ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ⁽¹²⁵⁾. Il minore ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione che concede la protezione sussidiaria ⁽¹²⁶⁾, (poiché tale decisione comporta il rifiuto della concessione dello status di rifugiato) e contro qualsiasi decisione negativa di primo grado. In particolare ha il diritto di presentare ricorso contro le decisioni riportate di seguito.

- Una decisione che concede la protezione sussidiaria, nella misura in cui comporta il rigetto dello status di rifugiato.
- Una decisione negativa di primo grado, anche nel caso in cui:
 - la domanda sia respinta per infondatezza o manifesta infondatezza;
 - l'autorità accertante concluda che sussistono motivi di esclusione, anche qualora vi siano gravi motivi per ritenere che un minore, che al momento della commissione del fatto in questione avesse raggiunto l'età minima di responsabilità penale prevista dalla legislazione nazionale, abbia commesso, ad esempio, un crimine di guerra o un reato grave di natura non politica al di fuori del paese in questione; oppure
 - nel caso della protezione sussidiaria, qualora il minore sia considerato un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro che esamina la domanda ⁽¹²⁷⁾.
- Una decisione che considera una domanda inammissibile, sezione [5.1 Fase di ammissibilità](#).
- Una decisione di rigetto di una domanda per ritiro implicito.
- Una decisione di revoca della protezione internazionale.
- Una decisione di rimpatrio, anche se emessa contestualmente a una decisione negativa in materia di asilo.
- Una decisione in materia di accertamento dell'età, qualora la legislazione nazionale non preveda un ricorso separato contro tale decisione. In tali casi, l'accertamento dell'età è soggetto a controllo giurisdizionale nell'ambito di un ricorso avverso la decisione sulla protezione internazionale.

Il ricorso deve essere formalizzato entro i termini previsti dal diritto nazionale. La decisione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire l'esercizio effettivo del diritto di ricorso.

⁽¹²⁵⁾ Articolo 67, paragrafo 1, APR.

⁽¹²⁶⁾ Articolo 67, paragrafo 2, APR.

⁽¹²⁷⁾ Articolo 17, APR, e articolo 68, paragrafo 5, lettera c), APR.

Il ricorso prevede un esame completo degli elementi di fatto e di diritto, compreso, se del caso, un esame delle esigenze di protezione internazionale. Tra le garanzie fondamentali per il minore figurano il diritto a un ricorso effettivo e il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite ⁽¹²⁸⁾.

Tali termini variano da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni in determinati casi, ad esempio quando la domanda viene respinta in quanto irricevibile, implicitamente ritirata o ritenuta infondata o manifestamente infondata nell'ambito di procedure accelerate o alle frontiere, e da due settimane a un mese in tutti gli altri casi.

Il termine decorre dalla data in cui la decisione è notificata al minore o al suo tutore o consulente legale. Qualora venga emessa una decisione di rimpatrio contestualmente a una decisione negativa sulla domanda, il ricorso deve essere presentato entro gli stessi termini e nell'ambito dello stesso procedimento. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che, su loro istanza, vengano concesse l'assistenza e rappresentanza legali gratuite nella fase dei ricorsi ⁽¹²⁹⁾.

I minori soggetti a una decisione negativa o alla revoca dello status di protezione internazionale hanno automaticamente il diritto di rimanere nel territorio fino alla scadenza del termine per l'impugnazione delle decisioni e, se entro tale termine viene presentato un ricorso, in attesa dell'esito del ricorso. Tuttavia, tale diritto di rimanere non si applica in determinati casi, quali le decisioni adottate nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, le decisioni di rigetto di una domanda per inammissibilità o implicitamente ritirata, nonché le decisioni relative a domande reiterate. In tali casi, un **organo giurisdizionale deve avere il potere di decidere**, su richiesta o *d'ufficio*, se il minore debba essere autorizzato a rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso. Al minore deve essere data la possibilità di presentare tale richiesta entro un termine prestabilito e non deve essere allontanato dal territorio fino a quando non sia stata presa una decisione in merito a tale richiesta. **L'esecuzione di una decisione di rimpatrio viene automaticamente sospesa** finché il minore ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere.

Il tuo ruolo di tutore

In qualità di tutore e in caso di decisione negativa in merito alla domanda di protezione internazionale del minore, dovresti garantire che il minore riceva un sostegno adeguato che includa l'accesso all'orientamento legale e all'assistenza legale gratuiti.

Il ricorso deve essere presentato entro un **termine definito e il tutore deve prestare attenzione a queste scadenze**.

⁽¹²⁸⁾ Come stabilito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 13 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, modificata dai protocolli n. 11 e 14, del 4 novembre 1950, ETS 5, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=005>. V. anche l'articolo 67 APR.

⁽¹²⁹⁾ Articolo 17, APR e articolo 68, paragrafo 5, lettera c), APR.

La tua responsabilità durante la fase di ricorso comprende i seguenti elementi.

- Assicurarsi che venga nominato un avvocato (se non è stato fatto in precedenza) e discutere con il minore e l'avvocato di qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere aggiunta in appello. È buona prassi che il tutore sia presente durante i primi incontri tra il minore e l'avvocato.
- Discutere con il minore e con l'avvocato di eventuali ulteriori informazioni che potrebbero essere aggiunte al ricorso; sostenere il minore nel trovare la documentazione o contattare la famiglia, se si tratta di una procedura sicura e nell'interesse superiore del minore.
- Assicurarsi che l'avvocato segua adeguatamente il caso e rispetti tutte le tempistiche.
- Seguire il minore per assicurarsi di rispondere a eventuali domande in sospeso o di affrontare eventuali problematiche che il minore potrebbe incontrare.

7. Cosa puoi fare quando qualcosa non va come previsto?

Vi possono essere situazioni in cui quello che emerge non rispecchia le aspettative. Il minore potrebbe mostrare un comportamento problematico e la comunicazione con lui potrebbe risultare difficile. Il colloquio personale potrebbe essere ritardato, oppure il minore ha altri bisogni immediati legati alla sua salute, alla protezione o alla sicurezza che potrebbero influenzare i tempi del colloquio o il tuo lavoro con il minore.



Promemoria

Nel complesso, i minori sono molto intraprendenti e resilienti; con empatia e sostegno, possono superare molte sfide. Fornire loro routine quotidiane e attività significative, tra cui l'istruzione, la formazione professionale o il lavoro (a seconda dell'età) mentre aspettano la decisione in merito alla loro domanda, può apportare un notevole beneficio al loro senso di benessere, necessario per garantire la loro significativa cooperazione nelle procedure.



Risorse sul tema

Corsi di apprendimento online della FRA, 2022, disponibili all'indirizzo: <https://e-learning.fra.europa.eu/>

Qui di seguito troverai alcune situazioni comuni e quello che tu, in qualità di tutore, puoi fare per gestirle.

Sfiducia del minore nei confronti delle autorità e del loro tutore

Alcuni minori potrebbero essere più vulnerabili a causa della loro relativa immaturità, della loro condizione di dipendenza e delle loro esigenze di sviluppo. Altri minori potrebbero essere cresciuti rapidamente a causa delle loro esperienze di vita ed essere resilienti in molti aspetti. I minori potrebbero non fidarsi delle persone e ciò dipenderà in larga misura dal loro contesto e dalle loro esperienze personali, in particolare quelle che potrebbero aver subito durante la fuga, compresi i traumi.

I minori che si trasferiscono da un paese all'altro potrebbero diventare più diffidenti nei confronti degli adulti a causa delle loro esperienze di vita. Il fatto che abbiano dovuto affrontare l'esperienza della fuga dal paese di origine e il processo migratorio da soli può avere un forte impatto negativo sul loro benessere. L'assenza del sostegno dei genitori o di chi si prende cura di loro durante questo periodo emotivamente e fisicamente stressante rende i minori particolarmente vulnerabili.

I minori che arrivano in Europa hanno spesso subito traumi e violenze non solo nel loro paese di origine, ma anche durante la fuga e all'arrivo. Alcuni potrebbero anche aver vissuto in passato esperienze difficili con le autorità o le persone che ritengono essere in una posizione di autorità; hanno difficoltà a credere che ci siano funzionari che si prendono cura di loro. È importante che tu non la prenda sul personale e che non ti offenda se avranno una reazione distante o fredda nei tuoi confronti. A volte le loro esperienze passate potrebbero rendere difficile per loro gestire emozioni come la paura, la rabbia o la tristezza.

I minori potrebbero mostrare la loro frustrazione, paura e ansia in modi diversi. Mentre alcuni potrebbero comportarsi male e apparire aggressivi, altri potrebbero chiudersi e rifiutarsi di avere un coinvolgimento. Il fatto è che nella maggior parte dei casi si tratta di reazioni normali agli eventi anormali vissuti.

Creare un rapporto di fiducia e positivo con il minore è fondamentale per fornire un supporto significativo. Per fare questo occorrerà del tempo. È altresì importante che tutti gli altri professionisti che lavorano con il minore sviluppino con loro relazioni positive. Comprendere e rispettare l'opinione, i punti di forza, le esigenze e gli obiettivi di un minore è fondamentale per sviluppare una relazione positiva. Questa relazione basata sulla fiducia aiuterà il tutore e altre autorità a prendere decisioni nel rispetto dell'interesse superiore del minore. Consentire ai minori di sentirsi responsabili attraverso la loro partecipazione al processo decisionale li aiuterà a impegnarsi maggiormente.

Abuso di sostanze

Alcuni minori potrebbero avere difficoltà ad affrontare la loro realtà attuale, essendo separati dalla famiglia o avendo perso alcuni familiari. Potrebbero trovarsi ad affrontare il nuovo stile di vita in Europa e la perdita delle loro reti sociali. Potrebbero avere difficoltà ad affrontare i traumi e il fatto che i loro sogni di andare a scuola o di lavorare e guadagnare denaro non si stanno concretizzando.

Se il minore smette di presentarsi agli appuntamenti, appare introverso, silenzioso, assennato o, al contrario, agitato, facilmente irritabile e/o più aggressivo del solito, questi potrebbero essere segnali di abuso di droghe o alcol. Una carenza di igiene potrebbe essere un altro segno, come anche un cambiamento delle abitudini di sonno e nel mangiare. Quando vedi il minore cambiare o hai notato che fa abuso di sostanze, trova il tempo di parlarne con lui e continua a sviluppare un rapporto di fiducia. Puoi anche aiutare il minore a rivolgersi ai servizi che si occupano di abuso di sostanze chimiche.

Rischio di tratta di esseri umani e scomparsa

I minori, compresi quelli non accompagnati, sono esposti a un rischio più elevato di tratta di esseri umani. In qualità di tutore, sei nella posizione di avviare e promuovere presso le autorità competenti una valutazione della situazione particolare del minore che rappresenti. Tale valutazione dovrebbe includere il rischio che il minore scompaia nei giorni successivi alla

sua presa in carico da parte tua. La valutazione del rischio dovrebbe identificare tutti i rischi immediati per la sicurezza del minore, nonché le minacce alla sua incolumità e le modalità per mitigare tali rischi, ad esempio indirizzando il minore a un centro di accoglienza o simili.

La cooperazione e il coinvolgimento dei servizi di protezione dei minori, nonché delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni della società civile dotate di competenze in materia di protezione dei minori agevoleranno l'accesso del minore ai servizi e al sostegno adeguati.

In caso di scomparsa di un minore, è tua responsabilità, in quanto tutore, informare quanto prima le autorità di contrasto. Inoltre, le autorità nazionali possono registrare la scomparsa nelle banche dati internazionali e nazionali pertinenti, tra cui il Sistema d'informazione Schengen istituito dal regolamento (UE) 2018/1862 ⁽¹³⁰⁾, le notifiche Interpol e la banca dati dell'Agenzia dell'UE contro la criminalità internazionale e organizzata (Europol). Se è probabile che il minore scomparso abbia attraversato le frontiere, i funzionari delle autorità di contrasto dovrebbero inserire una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen.

Il Sistema d'informazione Schengen consente ai funzionari di inserire non solo segnalazioni «reattive» di minori scomparsi, ma anche segnalazioni «preventive» in diverse situazioni, quali:

- minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, di un familiare o di un tutore;
- minori che rischiano di essere portati illegalmente all'estero o ai quali deve essere impedito di viaggiare per proteggerli dal rischio di cadere nelle mani dei trafficanti o di essere costretti a partecipare attivamente ad ostilità.



Video correlato

EUAA, *Animation on safety rules for accompanied and unaccompanied children*, 2023, <https://lsa.euaa.europa.eu/templates/animation-safety-rules-accompanied-and-unaccompanied-children>.

⁽¹³⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018), <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj>.

Allegato 1. Risorse supplementari

EUAA

Accesso alla procedura di asilo e alla registrazione

- EUAA, *Practical Guide on Information Provision. Access to the asylum procedure*, 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/information-provision-asylum-procedure-practical-guide>.
- EUAA, *Guía práctica sobre el consejo jurídico gratuito*, ottobre 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-free-legal-counselling>.
- EUAA, *Practical guide on the registration and lodging of applications for international protection*, dicembre 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-registration-lodging>.

Fornitura di informazioni

- EUAA, piattaforma Let's Speak Asylum, 2026, <https://lsa.euaa.europa.eu/>.

Esame della domanda

- EUAA, *Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, giugno 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/qualification-international-protection-practical-guide>.
- EUAA, *Guida pratica sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, maggio 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-membership-particular-social-group>.
- EUAA, *Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio*, gennaio 2024, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-and-risk-assessment>.
- EUAA, *Guida pratica sull'opinione politica*, dicembre 2022, <https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-political-opinion>.
- EUAA, *Guida pratica all'intervista con richiedenti che presentino domande di asilo basate su motivazioni religiose*, novembre 2022, <https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-interviewing-applicants-religion-based-asylum-claims>.
- *La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale*, dicembre 2014, <https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-personal-interview>.

Risorse relative ai minori

- Animazioni dell'EASO su:
 - *Age assessment for children*, 2021, <https://youtu.be/gXg1bMRDVwc>.
 - *Age assessment for practitioners*, 2020, <https://youtu.be/wLe8DdsPZvw>.
- EUAA, *Guida pratica sull'interesse superiore del minore nel contesto della protezione internazionale*, marzo 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-best-interests-child-international-protection>.
- EUAA, *Guida pratica sulla ricerca della famiglia Parte I. Principi e pratiche di ricerca della famiglia nell'UE+ e nei paesi terzi*, aprile 2025 <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing-part-i-principles-practices>.
- EUAA, *Guida pratica sulla ricerca della famiglia, parte II. Ricerca e identificazione dei familiari ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione*, aprile 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing-part-ii-tracing-AMMR>.
- EUAA-FRA, serie di strumenti pratici per i tutori sui seguenti argomenti:
 - protezione temporanea dei minori non accompagnati in fuga dall'Ucraina, novembre 2022, <https://euaa.europa.eu/publications/practical-tool-guardians>;
 - introduzione alla protezione internazionale, giugno 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/tool-guardians-introduction-international-protection>;
 - procedure transnazionali, 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/tool-guardians-transnational-procedures-framework-international-protection>.

Accoglienza

- EUAA, *Operational Standards and Indicators on Reception including Vulnerability-related Aspects*, aprile 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/operational-standards-indicators-reception-including-vulnerability-aspects>.
- EUAA, *Orientamenti sulle alternative al trattenimento*, dicembre 2024, <https://www.euaa.europa.eu/publications/guidelines-alternatives-detention>.

FRA

FRA, *Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and Immigration*, edizione 2026, giugno 2026, <https://fra.europa.eu/en/publication/2026/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration-edition-2026>

FRA, *Guardianship for unaccompanied children – A manual for trainers of guardians*, marzo 2023, <https://fra.europa.eu/en/publication/2023/guardianship-unaccompanied-children-trainers-manual>.

Materiale di apprendimento online della FRA, 2022, disponibile all'indirizzo: <https://e-learning.fra.europa.eu/>

FRA, *Guardianship systems for unaccompanied children in the EU: developments since 2014*, 15 febbraio 2022, <https://fra.europa.eu/en/publication/2022/guardianship-systems-children-update>.

FRA, *Initial-Reception Facilities at External Borders: Fundamental rights issues to consider*, marzo 2021, <https://fra.europa.eu/en/publication/2021/initial-reception-facilities-external-borders>.

FRA, *Il diritto di essere informati. Guida per le autorità che raccolgono impronte digitali per Eurodac*, dicembre 2019, <https://fra.europa.eu/en/publication/2020/right-information-authorities-taking-fingerprints-eurodac>.

FRA, *Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures – Minimum age requirements concerning children's rights in the EU*, 2018, <https://fra.europa.eu/en/publication/2018/age-assessment-and-fingerprinting-children-asylum-procedures-minimum-age>.

FRA–Commissione europea, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani*, 26 giugno 2014 (seconda edizione prevista nel 2026), <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care>.

Rete europea per la tutela

Rete europea per la tutela, *7 standard dell'European Guardianship Network per la tutela dei minorenni non accompagnati e separati*, 2022, <https://www.egnetwork.eu/7-standards-of-guardianship/>.

Rete europea per la tutela, *Children on the Move – A guide to working with unaccompanied children in Europe*, febbraio 2021, <https://www.egnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/10/Children-on-the-move-A-guide-to-working-with-unaccompanied-children-in-Europe.pdf>.

Rete europea per la tutela, *Pilot Assessment System for Guardianship*, settembre 2019, <https://www.egnetwork.eu/wp-content/uploads/2019/10/PAS-tool.pdf>.

UNHCR

UNHCR, *Technical Guidance: Child Friendly Procedures*, 2021, <https://www.refworld.org/docid/61b7355a4.html>.

UNHCR, *Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and determining the best interests of the child*, maggio 2021, <https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html>.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 22 dicembre 2009, HCR/GIP/09/08, <https://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html>.

Organizzazione internazionale per le migrazioni

Organizzazione internazionale per le migrazioni, *Caring for unaccompanied migrant children – A foster carer training manual*, 2022, <https://belgium.iom.int/u-care-training-material-english>.

Organizzazione internazionale per le migrazioni, «Trafficking in persons: Protection and assistance to victims». Un corso di apprendimento online autogestito disponibile su E-Campus all'indirizzo <https://www.ecampus.iom.int/>.

Consiglio d'Europa

Consiglio d'Europa, Recommendation CM/Rec(2022)22 of the Committee of Ministers to member States on human rights principles and guidelines on age assessment in the context of migration and its Explanatory Memorandum, adottata il 14 dicembre 2022, <https://search.coe.int/cm?i=0900001680a96350>.

Consiglio l'Europa, Recommendation CM/Rec(2019)11 of the Committee of Ministers to member States on effective guardianship for unaccompanied and separated children in the context of migration, adottata l'11 dicembre 2019, <https://rm.coe.int/0900001680993db7>.

Consiglio d'Europa, How to convey child friendly information to children in migration: A Handbook for frontline professionals, dicembre 2018, <https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91>.

Elenco delle figure

Figura 1. Le fasi chiave della procedura di asilo	9
Figura 2. Fasi di accesso alla procedura di asilo.....	21
Figura 3. Termini per l'accesso alla procedura di cui all'articolo 27, APR	25



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

